



Ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi)

del ...

Il Consiglio federale svizzero,
vista la legge del 15 giugno 2018¹ sugli istituti finanziari (LIsFi),
ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali Sezione 1: Oggetto e campo d'applicazione

Art. 1 Oggetto (art. 1 e 72 LIsFi)

La presente ordinanza disciplina segnatamente:

- a. le condizioni di autorizzazione degli istituti finanziari;
- b. gli obblighi degli istituti finanziari;
- c. la vigilanza sugli istituti finanziari.

Art. 2 Campo d'applicazione (art. 2 LIsFi)

¹ La presente ordinanza si applica agli istituti finanziari che esercitano la loro attività in Svizzera o dalla Svizzera.

² Sono considerate aventi legami economici le società o le unità di un gruppo che forniscono servizi finanziari soltanto ad altre società o unità appartenenti allo stesso gruppo.

³ Sono considerate persone con cui si hanno legami familiari:

- a. i parenti e gli affini in linea diretta;
- b. i parenti fino al terzo grado in linea collaterale;
- c. i coniugi e i partner registrati;
- d. i coeredi fino alla chiusura della divisione successoria;

¹ RS 954.1

- e. gli eredi sostituiti e i legatari sostituiti ai sensi dell'articolo 488 del Codice civile (CC)²;
- f. le persone che convivono con il gestore patrimoniale o il trustee in una comunione di vita durevole;
- g. i figliocci.

⁴ Sono considerati piani di partecipazione dei lavoratori i piani che:

- a. rappresentano un investimento diretto o indiretto nell'impresa del datore di lavoro o in un'altra impresa che, mediante la maggioranza dei voti o in altro modo, è posta sotto una direzione unica con l'impresa del datore di lavoro (gruppo);
- b. sono rivolti a collaboratori il cui rapporto di lavoro non è disdetto al momento dell'offerta.

⁵ Sono considerati mandati disciplinati per legge in particolare:

- a. la curatela di rappresentanza per l'amministrazione dei beni secondo l'articolo 395 CC;
- b. la curatela generale secondo l'articolo 398 CC;
- c. l'esecuzione testamentaria secondo gli articoli 517–518 CC;
- d. il mandato conferito al commissario secondo l'articolo 295 della legge federale dell'11 aprile 1889³ sulla esecuzione e sul fallimento;
- e. il mandato di risanamento secondo l'articolo 28 capoverso 3 della legge dell'8 novembre 1934⁴ sulle banche (LBCR).

⁶ In casi motivati, l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) può esentare integralmente o parzialmente i gestori di patrimoni collettivi da determinate disposizioni della LIsFi o della presente ordinanza, sempre che:

- a. le finalità di tutela della LIsFi non ne risultino pregiudicate; e
- b. la gestione di patrimoni collettivi sia stata delegata loro soltanto dalle seguenti persone:
 - 1. titolari dell'autorizzazione di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettere c e d nonché capoverso 2 lettere f–i LIsFi,
 - 2. titolari dell'autorizzazione di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettere b–d della legge del 23 giugno 2006⁵ sugli investimenti collettivi (LICOI), o
 - 3. società estere che, per quanto riguarda l'organizzazione e i diritti degli investitori, sottostanno a una normativa equivalente alle disposizioni della LIsFi e della LICOI.

² RS 210

³ RS 281.1

⁴ RS 952.0

⁵ RS 951.31

Art. 3 Società del gruppo importanti

(art. 4 cpv. 2 LIsFi)

Le funzioni di una società del gruppo sono importanti ai fini delle attività soggette ad autorizzazione se sono necessarie al mantenimento di processi operativi rilevanti, in particolare nei seguenti ambiti:

- a. gestione della liquidità;
- b. tesoreria;
- c. gestione dei rischi;
- d. amministrazione dei dati di base e contabilità;
- e. personale;
- f. tecnologie dell'informazione;
- g. commercio e regolamento; e
- h. diritto e garanzia della conformità alle norme.

Sezione 2: Disposizioni comuni**Art. 4 Richiesta e obbligo di autorizzazione**

(art. 5 LIsFi)

¹ L'istituto finanziario presenta alla FINMA una richiesta di autorizzazione. Questa contiene tutte le indicazioni e i documenti necessari per la valutazione concernenti in particolare:

- a. l'organizzazione, segnatamente la conduzione e il controllo dell'impresa, come pure la gestione dei rischi (art. 9, 20, 21 e 33 LIsFi);
- b. il luogo della direzione (art. 10 LIsFi);
- c. la garanzia (art. 11 LIsFi);
- d. i compiti e la loro eventuale delega (art. 14, 19, 26, 27, 34, 35 e 44 LIsFi);
- e. il capitale minimo e le garanzie (art. 22, 28, 36 e 45 LIsFi);
- f. i fondi propri (art. 23, 29, 37 e 46 LIsFi);
- g. l'organo di mediazione (art. 16 LIsFi);
- h. l'organismo di vigilanza e la società di audit (art. 61–63 LIsFi).

² Sono esentate dall'obbligo di richiedere un'autorizzazione quali gestori di patrimoni collettivi le imprese di assicurazione ai sensi della legge del 17 dicembre 2004⁶ sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA).

Art. 5 Mutamento dei fatti

(art. 8 cpv. 2 LIsFi)

Per gli istituti finanziari sono considerati mutamenti di grande importanza secondo l'articolo 8 capoverso 2 LIsFi in particolare:

- a. le modifiche dei documenti relativi all'organizzazione e ai soci;
- b. il cambiamento delle persone incaricate dell'amministrazione e della gestione;
- c. i cambiamenti del capitale minimo e dei fondi propri, segnatamente il mancato adempimento delle esigenze minime;
- d. i fatti suscettibili di porre in forse la buona reputazione e la garanzia di un'attività irreprensibile da parte dell'istituto finanziario o delle persone incaricate della gestione nonché delle persone che detengono una partecipazione qualificata, segnatamente l'avvio di un procedimento penale;
- e. i fatti che pregiudicano un'attività prudente e solida dell'istituto finanziario a causa dell'influenza esercitata dalle persone che detengono una partecipazione qualificata;
- f. il cambiamento della società di audit o dell'organismo di vigilanza.

Art. 6 Organizzazione

(art. 9 LIsFi)

¹ Gli istituti finanziari devono descrivere esattamente nei documenti determinanti il proprio campo di attività e l'estensione geografica dello stesso.

² Il campo di attività e la sua estensione geografica devono essere adeguati alle possibilità finanziarie e all'organizzazione aziendale.

³ La gestione dei rischi deve riguardare l'intera attività ed essere organizzata in modo tale che tutti i rischi essenziali possano essere accertati, valutati, gestiti e sorvegliati.

Art. 7 Garanzia

(art. 11 LIsFi)

¹ La richiesta di autorizzazione per un nuovo istituto finanziario deve contenere in particolare le indicazioni e i documenti seguenti sulle persone incaricate dell'amministrazione e della gestione secondo l'articolo 11 capoverso 2 LIsFi nonché sulle persone che detengono una partecipazione qualificata secondo l'articolo 11 capoverso 3 LIsFi:

- a. per le persone fisiche:
 1. indicazioni sulla nazionalità, sul domicilio, sulle partecipazioni qualificate in altre società e sui procedimenti giudiziari e amministrativi pendenti,
 2. un curriculum vitae firmato dalla persona interessata,
 3. i certificati di lavoro e le referenze,

4. un estratto del casellario giudiziale e del registro delle esecuzioni o, per gli stranieri, un'attestazione equivalente;
- b. per le società:
1. gli statuti,
 2. un estratto del registro di commercio o un'attestazione corrispondente,
 3. una descrizione dell'attività, della situazione finanziaria e, all'occorrenza, della struttura del gruppo,
 4. indicazioni sui procedimenti giudiziari e amministrativi conclusi o pendenti.

² Nel valutare la buona reputazione, la garanzia di un'attività irreprensibile e le qualifiche professionali necessarie delle persone incaricate dell'amministrazione e della gestione si deve tener conto tra l'altro dell'attività prevista presso l'istituto finanziario, nonché del tipo di investimenti previsti.

³ Le persone che detengono una partecipazione qualificata devono specificare, in una dichiarazione destinata alla FINMA, se detengono la partecipazione per proprio conto o a titolo fiduciario per conto di terzi e se su questa partecipazione hanno concesso opzioni o diritti analoghi.

⁴ Entro 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio, le società di intermediazione mobiliare inoltrano alla FINMA un elenco delle persone che detengono una partecipazione qualificata al loro capitale. L'elenco contiene indicazioni sull'identità di tali persone e sulla quota da esse detenuta il giorno di chiusura dell'esercizio, nonché eventuali cambiamenti rispetto all'anno precedente. Le indicazioni e i documenti secondo il capoverso 1 devono essere forniti inoltre per le persone che detengono una partecipazione qualificata che non erano state comunicate in precedenza.

⁵ Le persone aventi legami economici o altri legami che detengono congiuntamente almeno il 10 per cento del capitale o dei diritti di voto dell'istituto finanziario sono considerate persone che detengono una partecipazione qualificata secondo l'articolo 11 capoverso 4 LIsFi.

Art. 8 Offerta pubblica di valori mobiliari sul mercato primario (art. 12 LIsFi)

Per stabilire se vi è un'offerta pubblica è determinante l'articolo 3 lettere g e h della legge del 15 giugno 2018⁷ sui servizi finanziari (LSerFi).

Art. 9 Delega di compiti (art. 14 cpv. 1 LIsFi)

¹ Gli istituti finanziari possono delegare a terzi soltanto compiti che nell'ambito dei compiti centrali non rientrano nella competenza decisionale dell'organo di gestione o dell'organo di alta direzione, vigilanza e controllo. La delega non deve pregiudicare l'adeguatezza dell'organizzazione aziendale. Quest'ultima non è più da considerarsi adeguata in particolare quando un istituto finanziario:

- a. non dispone delle risorse di personale e delle conoscenze specifiche necessarie per la scelta, l'istruzione, la vigilanza e il controllo dei rischi dei terzi; o
- c. non dispone o dispone solo limitatamente dei necessari diritti di impartire istruzioni e di controllo nei confronti dei terzi.

² Gli istituti finanziari rimangono responsabili dell'adempimento degli obblighi derivanti dal diritto in materia di vigilanza e in occasione della delega di compiti tutelano gli interessi dei clienti.

³ Essi convengono con i terzi, in forma scritta o in un'altra forma che ne consenta la prova per testo, i compiti che saranno delegati. Nell'accordo occorre regolamentare quanto segue:

- a. le competenze e le responsabilità;
- b. eventuali poteri di subdelega;
- c. l'obbligo di rendiconto dei terzi;
- d. i diritti di controllo degli istituti finanziari.

⁴ Gli istituti finanziari stabiliscono i compiti delegati e forniscono indicazioni sulla possibilità di una subdelega nelle loro basi organizzative.

⁵ Se delega compiti a terzi all'estero, l'istituto finanziario deve garantire, con misure tecniche e organizzative adeguate, il rispetto del segreto professionale e della protezione dei dati secondo il diritto svizzero. Se trasmette dati di contraenti a terzi all'estero, l'istituto finanziario deve informare i contraenti.

Art. 10 Attività all'estero
(art. 15 LIsFi)

¹ La comunicazione che l'istituto finanziario deve trasmettere alla FINMA prima di avviare la propria attività all'estero deve contenere tutte le indicazioni e i documenti necessari alla valutazione dell'attività, in particolare:

- a. un piano d'attività che descriva segnatamente il tipo di operazioni previste e la struttura organizzativa;
- b. il nome e l'indirizzo della sede all'estero;
- c. il nome delle persone incaricate dell'amministrazione e della gestione;
- d. la società di audit;
- e. il nome e l'indirizzo dell'autorità di vigilanza dello Stato estero di sede o di domicilio.

² L'istituto finanziario deve inoltre comunicare alla FINMA:

- a. la cessazione dell'attività all'estero;
- b. ogni importante modifica dell'attività all'estero;
- c. il cambiamento della società di audit;
- d. il cambiamento dell'autorità di vigilanza nel Paese ospite.

Capitolo 2: Istituti finanziari

Sezione 1: Gestori patrimoniali e trustee

Art. 11 Carattere professionale (art. 3 e 17 LIsFi)

¹ I gestori patrimoniali e i trustee svolgono la loro attività a titolo professionale se:

- a. durante un anno civile realizzano un ricavo lordo superiore a 50 000 franchi;
- b. durante un anno civile avviano con oltre 20 controparti o mantengono con almeno 20 controparti relazioni d'affari che non si limitano all'esecuzione di una singola operazione;
- c. hanno la facoltà illimitata di disporre di valori patrimoniali di terzi che in un qualsiasi momento superano i 5 milioni di franchi; o
- d. effettuano transazioni il cui volume complessivo supera i 2 milioni di franchi per anno civile.

² Per il calcolo del volume complessivo delle transazioni secondo il capoverso 1 lettera d non sono presi in considerazione gli afflussi di valori patrimoniali e i reinvestimenti all'interno del medesimo deposito. Nel caso di contratti che vincolano reciprocamente è considerata solo la prestazione fornita dalla controparte.

³ L'attività svolta per istituti e persone ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 lettere a, b, d ed e LIsFi non è presa in considerazione ai fini della valutazione dello svolgimento a titolo professionale della stessa.

⁴ L'attività esercitata per persone prossime è presa in considerazione ai fini della valutazione dello svolgimento a titolo professionale della stessa soltanto se il ricavo lordo realizzato durante un anno civile è superiore a 50 000 franchi.

⁵ È fatto salvo l'articolo 24 capoverso 2 LIsFi.

Art. 12 Autorizzazione completiva (art. 6 LIsFi)

¹ I gestori patrimoniali che intendono operare anche come trustee necessitano di un'autorizzazione completiva.

² I trustee che intendono operare anche come gestori patrimoniali necessitano di un'autorizzazione completiva.

Art. 13 Diritto all'assoggettamento a un organismo di vigilanza (art. 7 cpv. 2 LIsFi)

I gestori patrimoniali e i trustee hanno diritto ad essere assoggettati a un organismo di vigilanza se garantiscono l'osservanza delle prescrizioni del diritto in materia di vigilanza mediante direttive interne e un'adeguata organizzazione aziendale.

Art. 14 Mutamento dei fatti

(art. 8 LIsFi)

¹ I gestori patrimoniali e i trustee comunicano all'organismo di vigilanza i mutamenti dei fatti su cui si fonda l'autorizzazione. Quest'ultimo ne informa periodicamente la FINMA.

² Se è richiesta un'autorizzazione secondo l'articolo 8 capoverso 2 LIsFi, la FINMA consulta l'organismo di vigilanza nell'ambito della sua valutazione.

Art. 15 Organizzazione

(art. 9 LIsFi)

¹ I gestori patrimoniali e i trustee devono definire la propria organizzazione nelle loro basi organizzative.

² Essi devono disporre di personale in possesso di qualifiche adeguate per la loro attività.

³ Le persone con diritto di firma devono firmare a due. È fatto salvo l'articolo 20 capoverso 2 LIsFi.

⁴ I gestori patrimoniali e i trustee devono poter essere rappresentati da una persona domiciliata in Svizzera. Questa persona deve essere un membro dell'organo di gestione o dell'organo di alta direzione, vigilanza e controllo secondo il capoverso 5. È fatto salvo l'articolo 20 capoverso 2 LIsFi.

⁵ La FINMA può esigere che i gestori patrimoniali o i trustee istituiscano un organo di alta direzione, vigilanza e controllo, che non sia composto in maggioranza da membri dell'organo di gestione, se:

- a. il loro ricavo lordo annuo supera i 5 milioni di franchi; e
- b. il tipo e il volume dell'attività lo richiedono.

Art. 16 Compiti

(art. 19 LIsFi)

¹ Il gestore patrimoniale deposita separatamente per ogni cliente, presso una banca secondo la LBCR⁸ o una società di intermediazione mobiliare secondo la LIsFi, i valori patrimoniali che gli sono stati affidati e li gestisce sulla base di una procura conferita in forma scritta o in un'altra forma che ne consenta la prova per testo.

² L'estensione della procura deve essere chiaramente definita. Se la procura non autorizza l'esercizio dei diritti di voto, i gestori patrimoniali non sono considerati rappresentanti depositari ai sensi dell'articolo 689d capoverso 3 del Codice delle obbligazioni (CO)⁹.

³ Il gestore patrimoniale non deve depositare separatamente secondo il capoverso 1 i patrimoni dei clienti su conti o depositi di banche o di società di intermediazione

⁸ RS 952.0

⁹ RS 220

mobiliare se la banca o la società di intermediazione mobiliare attribuisce i singoli patrimoni ai rispettivi clienti.

⁴ I gestori patrimoniali adottano le misure necessarie per evitare l'interruzione dei contatti con i clienti nonché l'insorgere di una relazione inattiva con i clienti.

⁵ I capoversi 3 e 4 si applicano per analogia ai trustee. Inoltre i trustee devono:

- a. agire con le conoscenze tecniche, la diligenza e la scrupolosità necessarie per servire al meglio gli interessi dei beneficiari;
- b. adottare provvedimenti organizzativi adeguati per evitare conflitti di interessi o per escludere che tali conflitti arrechino pregiudizio ai beneficiari.

⁶ Se la fornitura di servizi supplementari accresce i rischi per i gestori patrimoniali e i trustee, i rischi devono essere presi in considerazione nell'ambito della vigilanza (art. 61 e 62 LIsFi).

Art. 17 Delega di compiti

(art. 14 cpv. 1 LIsFi)

¹ Vi è una delega di compiti secondo l'articolo 14 capoverso 1 LIsFi quando i gestori patrimoniali o i trustee incaricano un fornitore di servizi di eseguire interamente o in parte, in modo autonomo e durevole, un compito secondo l'articolo 19 LIsFi modificando così le condizioni alla base dell'autorizzazione.

² La delega deve essere formulata in modo da consentire al gestore patrimoniale o al trustee, al suo organo di audit interno, alla società di audit, all'organismo di vigilanza e alla FINMA di monitorare e verificare il compito delegato.

Art. 18 Persone qualificate incaricate della gestione

(art. 20 LIsFi)

¹ Una persona qualificata incaricata della gestione adempie i requisiti relativi alla formazione e all'esperienza professionale nel momento in cui assume la gestione se prova di disporre:

- a. di un'esperienza professionale di cinque anni nell'ambito della gestione patrimoniale per conto di terzi o nell'ambito di un trust; e
- b. di una formazione nell'ambito della gestione patrimoniale per conto di terzi o nell'ambito di un trust, equiparabile all'esperienza professionale necessaria per essere abilitata a eseguire verifiche di gestori patrimoniali e trustee.

² In casi motivati, la FINMA può consentire deroghe a questi requisiti.

³ I gestori patrimoniali e i trustee mantengono le competenze acquisite durante la formazione partecipando regolarmente a corsi di aggiornamento.

⁴ Essi devono adottare le misure necessarie a garantire la continuità d'esercizio nel caso in cui la persona qualificata incaricata della gestione sia impossibilitata a svolgere la sua attività o deceduta. Se a tal fine si avvalgono di terzi esterni all'impresa, occorre informarne i clienti. Per il resto si applica l'articolo 14 LIsFi.

Art. 19 Gestione dei rischi e controllo interno

(art. 21 LIsFi)

¹ I gestori patrimoniali e i trustee regolano i principi della gestione dei rischi e determinano la loro propensione ai rischi.

² L'indipendenza della gestione dei rischi e del controllo interno dalle attività orientate al conseguimento di un utile non è necessaria se il gestore patrimoniale o il trustee:

- a. impiega cinque persone o meno nell'impresa oppure realizza un ricavo lordo annuo inferiore a 1,5 milioni di franchi; e
- b. presenta un modello aziendale privo di rischi elevati.

³ In caso di ricavo lordo annuo superiore a 10 milioni di franchi, la FINMA può esigere, se il volume e il tipo dell'attività lo richiedono, l'istituzione di un organo di audit interno indipendente dalla gestione.

Art. 20 Capitale minimo

(art. 22 cpv. 1 LIsFi)

¹ Nel caso della società anonima e della società in accomandita per azioni, il capitale minimo deve essere costituito dal capitale azionario e di partecipazione, nel caso della società a garanzia limitata e della società cooperativa dal capitale sociale.

² Nel caso delle società di persone e delle imprese individuali, il capitale minimo deve essere costituito da:

- a. i conti di capitale;
- b. le accomandite;
- c. gli averi dei soci illimitatamente responsabili.

³ I conti di capitale e gli averi dei soci illimitatamente responsabili possono essere computati nel capitale minimo soltanto se da una dichiarazione risulta che:

- a. tali averi sono di grado posteriore rispetto ai crediti di tutti gli altri creditori in caso di liquidazione, fallimento o procedura concordataria; e
- b. il gestore patrimoniale o il trustee si è impegnato a:
 1. non compensarli con i crediti propri, né a garantirli con valori patrimoniali propri,
 2. non ridurre, senza il consenso preliminare dell'organismo di vigilanza, gli elementi di capitale di cui al capoverso 2 lettere a e c in modo tale che il capitale minimo non sia rispettato.

⁴ La dichiarazione di cui al capoverso 3 è irrevocabile. Deve essere fornita in forma scritta o in un'altra forma che ne consenta la prova per testo e depositata presso l'organismo di vigilanza.

Art. 21 Entità dei fondi propri

(art. 23 LIsFi)

¹ I fondi propri prescritti nell'articolo 23 LIsFi devono essere mantenuti durevolmente.

² Si considerano costi fissi secondo l'articolo 23 capoverso 2 LIsFi:

- a. le spese per il personale;
- b. le spese materiali per l'esercizio;
- c. gli ammortamenti sul capitale immobilizzato;
- d. le spese per le correzioni di valore, gli accantonamenti e le perdite.

³ La quota di spese per il personale che dipende esclusivamente dal risultato dell'esercizio o sulla quale non esiste alcuna pretesa legale deve essere dedotta dalle spese per il personale.

⁴ In casi motivati, la FINMA può accordare agevolazioni.

Art. 22 Fondi propri computabili

(art. 23 LIsFi)

¹ Le persone giuridiche possono computare nei fondi propri:

- a. il capitale azionario e di partecipazione liberato nel caso della società anonima e della società in accomandita per azioni e il capitale sociale nel caso della società a garanzia limitata e della società cooperativa;
- b. le riserve legali e le altre riserve;
- c. il riporto dell'utile;
- d. l'utile dell'esercizio corrente dopo deduzione della quota stimata di ripartizione degli utili, sempre che da un controllo critico o da una revisione limitata secondo il CO¹⁰ della chiusura intermedia o del conto annuale risultino le garanzie previste;
- e. le riserve tacite, sempre che siano versate su un conto speciale e contraddistinte quali fondi propri e che la loro computabilità sia confermata nel rapporto di audit.

² Le società di persone e le imprese individuali possono computare nei fondi propri:

- a. i conti di capitale e gli averi dei soci illimitatamente responsabili, se sono adempiute le condizioni dell'articolo 20 capoverso 3;
- b. le accomandite.

³ I gestori patrimoniali e i trustee possono inoltre computare nei fondi propri i mutui loro concessi, compresi mutui obbligazionari con una scadenza di almeno cinque anni, se da una dichiarazione risulta che:

- a. tali mutui sono di grado posteriore rispetto ai crediti di tutti gli altri creditori in caso di liquidazione, fallimento o procedura concordataria; e

- b. i gestori patrimoniali e i trustee si sono impegnati a non compensarli con i crediti propri, né a garantirli con valori patrimoniali propri.

⁴ La dichiarazione di cui al capoverso 3 è irrevocabile. Deve essere fornita in forma scritta o in un'altra forma che ne consenta la prova per testo e depositata presso l'organismo di vigilanza.

Art. 23 Deduzioni nel calcolo dei fondi propri
(art. 23 LIsFi)

Nel calcolo dei fondi propri vanno dedotti:

- a. il riporto della perdita e la perdita dell'esercizio corrente;
- b. il fabbisogno non coperto di correzione di valore e di accantonamento dell'esercizio corrente;
- c. il 20 per cento all'anno del valore nominale iniziale per gli ultimi cinque anni precedenti il rimborso per i mutui di cui all'articolo 22 capoverso 3;
- d. i valori immateriali, compresi i costi di costituzione e organizzazione, come pure il goodwill, tranne il software;
- e. nel caso della società anonima e della società in accomandita per azioni, le azioni della società da essa detenute a proprio rischio;
- f. nel caso della società a garanzia limitata, le quote sociali da essa detenute a proprio rischio;
- g. il valore contabile delle partecipazioni.

Art. 24 Garanzie
(art. 22 cpv. 2 e 23 LIsFi)

¹ Sussistono adeguate garanzie se sono osservate le pertinenti disposizioni concernenti i fondi propri.

² Le assicurazioni di responsabilità civile professionale possono essere computate per metà nei fondi propri, sempre che coprano i rischi del modello aziendale. La FINMA disciplina i dettagli.

Art. 25 Presentazione dei conti
(art. 9 LIsFi)

¹ Ai gestori patrimoniali e ai trustee si applicano le disposizioni relative alla presentazione dei conti del CO¹¹. L'articolo 957 capoversi 2 e 3 CO non è applicabile.

² Se i gestori patrimoniali e i trustee sottostanno a disposizioni più severe relative alla presentazione dei conti previste da leggi speciali, queste sono preminenti.

¹¹ RS 220

Art. 26 Documentazione interna

(art. 9 LIsFi)

La documentazione interna dei gestori patrimoniali e dei trustee deve consentire alla società di audit, all'organismo di vigilanza e alla FINMA di esprimere un giudizio attendibile sull'attività.

Sezione 2: Gestori di patrimoni collettivi**Art. 27** Calcolo dei valori soglia

(art. 24 cpv. 1 e 2 LIsFi)

¹ Per il calcolo dei valori soglia degli investimenti collettivi di capitale gestiti da un gestore di patrimoni collettivi ai sensi dell'articolo 24 capoverso 2 lettera a LIsFi vale quanto segue:

- a. nei valori patrimoniali gestiti devono essere computati tutti gli investimenti collettivi di capitale svizzeri ed esteri gestiti dallo stesso gestore, indipendentemente dal fatto che li gestisca direttamente o mediante delega oppure attraverso una società alla quale è vincolato da:
 1. una direzione unica,
 2. un rapporto di controllo congiunto, o
 3. una partecipazione importante diretta o indiretta;
- b. il valore dei valori patrimoniali è calcolato, tenuto conto di un eventuale effetto leva, su base almeno trimestrale;
- c. per gli investimenti collettivi di capitale costituiti più di 12 mesi prima, il valore soglia può essere calcolato sulla base del valore medio dei valori patrimoniali degli ultimi quattro trimestri;
- d. il valore degli investimenti collettivi di capitale di cui all'articolo 24 capoverso 2 lettera a numero 2 LIsFi è calcolato sulla base degli impegni all'investimento o del valore nominale dei corrispondenti veicoli di investimento collettivo, sempre che gli investimenti alla loro base non abbiano un prezzo risultante dalla negoziazione su un mercato regolamentato.

² Per il calcolo dei valori soglia dei valori patrimoniali di istituti di previdenza gestiti da un gestore di patrimoni collettivi ai sensi dell'articolo 24 capoverso 2 lettera b LIsFi vale quanto segue:

- a. devono essere inclusi i valori patrimoniali dei seguenti istituti di previdenza:
 1. istituti di previdenza registrati e non registrati,
 2. fondi padronali di previdenza,
 3. fondazioni d'investimento,
 4. fondazioni del pilastro 3a,
 5. fondazioni di libero passaggio;
- b. il gestore effettua un calcolo su base trimestrale se viene raggiunto il valore soglia di 100 milioni di franchi;

- c. l'istituto di previdenza effettua un calcolo su base annuale se viene raggiunto il valore soglia del 20 per cento in ambito obbligatorio. Esso comunica al gestore il valore calcolato.

³ I valori soglia di cui all'articolo 24 capoverso 2 lettere a e b LIsFi non vengono cumulati.

⁴ La FINMA disciplina i dettagli concernenti il calcolo dei valori patrimoniali e dell'effetto leva secondo i capoversi 1 e 2.

⁵ Il gestore che supera un valore soglia di cui all'articolo 24 capoverso 2 LIsFi deve notificarlo alla FINMA entro dieci giorni e presentarle una richiesta di autorizzazione secondo l'articolo 24 capoverso 1 LIsFi entro 90 giorni.

Art. 28 Autorizzazione quale gestore di patrimoni collettivi
(art. 24 cpv. 3 LIsFi)

La FINMA rilascia a un gestore patrimoniale di cui all'articolo 24 capoverso 2 LIsFi un'autorizzazione secondo l'articolo 24 capoverso 3 LIsFi se:

- a. esso ha sede in Svizzera;
- b. esso adempie le condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 24 capoverso 1 LIsFi; e
- c. il diritto svizzero o il diritto estero applicabile prevede che la gestione di patrimoni collettivi possa essere delegata soltanto a un gestore di patrimoni collettivi sottoposto a vigilanza.

Art. 29 Organizzazione
(art. 9 LIsFi)

¹ I gestori di patrimoni collettivi devono definire la propria organizzazione nelle loro basi organizzative.

² Essi devono disporre di personale in possesso di qualifiche adeguate per la loro attività.

³ Le persone con diritto di firma devono firmare a due.

⁴ I gestori di patrimoni collettivi devono poter essere rappresentati da una persona domiciliata in Svizzera. Questa persona deve essere il presidente dell'organo di gestione o dell'organo di alta direzione, vigilanza e controllo.

⁵ L'organo di gestione deve essere composto da almeno due persone.

⁶ I gestori di patrimoni collettivi devono istituire un organo di alta direzione, vigilanza e controllo. Se il volume e il tipo dell'attività lo richiedono, la FINMA può consentire eccezioni, in particolare in caso di ricavo lordo annuo inferiore a 5 milioni di franchi.

⁷ In casi motivati, la FINMA può consentire deroghe a questi requisiti.

Art. 30 Organo di alta direzione, vigilanza e controllo
(art. 9 LIsFi)

¹ La maggioranza dei membri dell'organo di alta direzione, vigilanza e controllo non può far parte dell'organo di gestione.

² Il presidente non può presiedere contemporaneamente l'organo di gestione.

³ Almeno un terzo dei membri deve essere indipendente dalle persone che detengono una partecipazione qualificata nel gestore di patrimoni collettivi e nelle società dello stesso gruppo.

⁴ In casi motivati, la FINMA può consentire deroghe a questi requisiti.

Art. 31 Compiti
(art. 26 LIsFi)

¹ Per attività amministrativa secondo l'articolo 26 capoverso 3 LIsFi, che un gestore di patrimoni collettivi può esercitare nell'ambito dei suoi compiti secondo l'articolo 26 LIsFi, si intende segnatamente l'accettazione e la trasmissione di mandati, a nome e per conto di clienti, che hanno per oggetto strumenti finanziari. È fatto salvo l'articolo 35 LIsFi.

² I gestori di patrimoni collettivi adottano le misure necessarie per evitare l'interruzione dei contatti con i clienti nonché l'insorgere di una relazione inattiva con i clienti.

³ Se la fornitura di servizi supplementari accresce i rischi per i gestori di patrimoni collettivi, i rischi devono essere presi in considerazione nell'ambito della vigilanza (art. 61 e 63 LIsFi).

Art. 32 Delega di compiti
(art. 27 LIsFi)

¹ Vi è una delega di compiti secondo l'articolo 27 capoverso 1 LIsFi quando i gestori di patrimoni collettivi incaricano un fornitore di servizi di eseguire interamente o in parte, in modo autonomo e durevole, un compito secondo l'articolo 26 LIsFi modificando così le condizioni alla base dell'autorizzazione.

² Le decisioni di investimento possono essere delegate soltanto a gestori di patrimoni collettivi sottoposti a una vigilanza riconosciuta.

³ La delega deve essere formulata in modo da consentire al gestore di patrimoni collettivi, al suo organo di audit interno, alla società di audit e alla FINMA di monitorare e verificare il compito delegato.

Art. 33 Gestione dei rischi e controllo interno
(art. 9 LIsFi)

¹ I gestori di patrimoni collettivi devono disporre di una gestione dei rischi adeguata e di un controllo interno efficace, tali da garantire in particolare il rispetto delle prescrizioni legali e delle direttive interne dell'impresa (*conformità alle norme*).

² Essi regolano i principi della gestione dei rischi e determinano la loro propensione ai rischi.

³ Essi effettuano una separazione funzionale e gerarchica delle attività relative alla gestione dei rischi e alla garanzia della conformità alle norme dalle attività delle unità operative, in particolare da quelle inerenti alle decisioni di investimento (gestione del portafoglio).

⁴ Fatta salva la possibilità di consentire eccezioni secondo l'articolo 29 capoverso 6, la definizione, la garanzia dell'applicazione e il monitoraggio del sistema di controllo interno (SCI) spettano all'organo di alta direzione, vigilanza e controllo del gestore di patrimoni collettivi. Esso determina anche la propensione ai rischi.

⁵ L'organo di gestione attua le pertinenti prescrizioni dell'organo di alta direzione, vigilanza e controllo, elabora direttive, procedure e processi adeguati e assicura che la periodicità del rapporto all'organo di alta direzione, vigilanza e controllo sia appropriata. Sono fatte salve le eccezioni secondo l'articolo 29 capoverso 6.

⁶ Se, conformemente all'articolo 29 capoverso 6, esiste un organo di alta direzione, vigilanza e controllo, la FINMA può inoltre esigere, se il volume e il tipo dell'attività lo richiedono, l'istituzione di un organo di audit interno indipendente dalla gestione.

⁷ La FINMA disciplina i dettagli. In casi motivati, può consentire deroghe a questi requisiti.

Art. 34 Capitale minimo
(art. 28 cpv. 1 e 3 LIsFi)

¹ Il capitale minimo dei gestori di patrimoni collettivi deve ammontare a 200 000 franchi ed essere versato in contanti. Va mantenuto durevolmente.

² Nel caso della società anonima e della società in accomandita per azioni, il capitale minimo deve essere costituito dal capitale azionario e di partecipazione, nel caso della società a garanzia limitata dal capitale sociale.

³ Nel caso delle società di persone, il capitale minimo deve essere costituito da:

- a. i conti di capitale;
- b. le accomandite;
- c. gli averi dei soci illimitatamente responsabili.

⁴ I conti di capitale e gli averi dei soci illimitatamente responsabili possono essere computati nel capitale minimo soltanto se da una dichiarazione risulta che:

- a. tali averi sono di grado posteriore rispetto ai crediti di tutti gli altri creditori in caso di liquidazione, fallimento o procedura concordataria; e
- b. il gestore di patrimoni collettivi si è impegnato a:
 1. non compensarli con i crediti propri, né a garantirli con valori patrimoniali propri,

2. non ridurre, senza il consenso preliminare della società di audit, gli elementi di capitale di cui al capoverso 3 lettere a e c in modo tale che il capitale minimo non sia rispettato.

⁵ La dichiarazione di cui al capoverso 4 è irrevocabile. Deve essere fornita in forma scritta o in un'altra forma che ne consenta la prova per testo e depositata presso la società di audit.

⁶ Se un gestore di patrimoni collettivi esercita l'attività del fondo per investimenti collettivi di capitale esteri ai sensi dell'articolo 26 capoverso 2 LIsFi, la FINMA può esigere un capitale minimo più elevato.

Art. 35 Garanzie
(art. 28 cpv. 2 e 3 LIsFi)

¹ La FINMA può autorizzare le società di persone a depositare, al posto del capitale minimo, una garanzia, segnatamente una garanzia bancaria o un conferimento in contanti, su un conto bancario bloccato, corrispondente al capitale minimo di cui all'articolo 34.

² In casi motivati, la FINMA può fissare un importo minimo diverso.

Art. 36 Entità dei fondi propri
(art. 29 LIsFi)

¹ I fondi propri prescritti nell'articolo 29 LIsFi devono essere mantenuti durevolmente e devono ammontare costantemente ad almeno un quarto dei costi fissi dell'ultimo conto annuale, ma al massimo a 20 milioni di franchi, compresi i fondi propri supplementari di cui al capoverso 2.

² I gestori di patrimoni collettivi devono inoltre:

- a. detenere fondi propri supplementari pari allo 0,01 per cento del patrimonio collettivo complessivo gestito dal gestore di patrimoni collettivi; o
- b. concludere un'assicurazione di responsabilità civile professionale.

³ La FINMA disciplina i dettagli relativi all'assicurazione di responsabilità civile professionale, in particolare per quanto concerne la durata, il termine di disdetta, l'ammontare della copertura assicurativa e i rischi connessi alla responsabilità civile professionale che devono essere coperti.

⁴ Si considerano costi fissi secondo il capoverso 1:

- a. le spese per il personale;
- b. le spese materiali per l'esercizio;
- c. gli ammortamenti sul capitale immobilizzato;
- d. le spese per le correzioni di valore, gli accantonamenti e le perdite.

⁵ La quota di spese per il personale che dipende esclusivamente dal risultato dell'esercizio o sulla quale non esiste alcuna pretesa legale deve essere dedotta dalle spese per il personale.

⁶ In casi motivati, la FINMA può accordare agevolazioni.

Art. 37 Fondi propri computabili

(art. 29 LIsFi)

¹ Le persone giuridiche possono computare nei fondi propri:

- a. il capitale azionario e di partecipazione liberato nel caso della società anonima e della società in accomandita per azioni e il capitale sociale nel caso della società a garanzia limitata;
- b. le riserve legali e le altre riserve;
- c. il riporto dell'utile;
- d. l'utile dell'esercizio corrente dopo deduzione della quota stimata di ripartizione degli utili, sempre che da un controllo sommario o da una revisione limitata secondo il CO¹² della chiusura intermedia o del conto annuale risultino le garanzie previste;
- e. le riserve tacite, sempre che siano versate su un conto speciale e contraddistinte quali fondi propri e che la loro computabilità sia confermata nel rapporto di audit.

² Le società di persone possono computare nei fondi propri:

- a. i conti di capitale e gli averi dei soci illimitatamente responsabili, se sono adempite le condizioni dell'articolo 34 capoverso 4;
- b. le accomandite.

³ I gestori di patrimoni collettivi possono inoltre computare nei fondi propri i mutui loro concessi, compresi mutui obbligazionari con una scadenza di almeno cinque anni, se da una dichiarazione risulta che:

- a. tali mutui sono di grado posteriore rispetto ai crediti di tutti gli altri creditori in caso di liquidazione, fallimento o procedura concordataria; e
- b. il gestore di patrimoni collettivi si è impegnato a non compensarli con i crediti propri, né a garantirli con valori patrimoniali propri.

⁴ La dichiarazione di cui al capoverso 3 è irrevocabile. Deve essere fornita in forma scritta o in un'altra forma che ne consenta la prova per testo e depositata presso la società di audit.

⁵ I fondi propri di cui ai capoversi 1 e 2 devono corrispondere almeno al 50 per cento dei fondi propri complessivi necessari.

Art. 38 Deduzioni nel calcolo dei fondi propri

(art. 29 LIsFi)

Nel calcolo dei fondi propri vanno dedotti:

- a. il riporto della perdita e la perdita dell'esercizio corrente;
- b. il fabbisogno non coperto di correzione di valore e di accantonamento dell'esercizio corrente;

- c. il 20 per cento all'anno del valore nominale iniziale per gli ultimi cinque anni precedenti il rimborso per i mutui di cui all'articolo 37 capoverso 3;
- d. i valori immateriali, compresi i costi di costituzione e organizzazione, come pure il goodwill, tranne il software;
- e. nel caso della società anonima e della società in accomandita per azioni, le azioni della società da essa detenute a proprio rischio;
- f. nel caso della società a garanzia limitata, le quote sociali da essa detenute a proprio rischio;
- g. il valore contabile delle partecipazioni.

Art. 39 Presentazione dei conti e rapporto di attività
(art. 9 LIsFi)

¹ Ai gestori di patrimoni collettivi si applicano le disposizioni relative alla presentazione dei conti del CO¹³. Se i gestori di patrimoni collettivi sottostanno a disposizioni più severe relative alla presentazione dei conti previste da leggi speciali, queste sono preminenti.

² Entro 30 giorni dall'approvazione da parte dell'organo di gestione, il gestore di patrimoni collettivi consegna alla FINMA il rapporto di attività e la relazione completa destinati all'organo di alta direzione, vigilanza e controllo. Allega al rapporto di attività un elenco dei fondi propri prescritti per il giorno di riferimento del bilancio e di quelli disponibili.

Art. 40 Documentazione interna
(art. 9 LIsFi)

La documentazione interna dei gestori di patrimoni collettivi deve consentire alla società di audit e alla FINMA di esprimere un giudizio attendibile sull'attività.

Sezione 3: Direzioni dei fondi

Art. 41 Gestione autonoma del fondo di investimento
(art. 32 LIsFi)

¹ La gestione autonoma del fondo di investimento in nome proprio e per conto degli investitori da parte della direzione del fondo comprende in particolare:

- a. la decisione in merito all'emissione di quote, agli investimenti e alla loro valutazione;
- b. il calcolo del valore netto di inventario;
- c. la determinazione dei prezzi di emissione e di riscatto, nonché delle distribuzioni di utili;
- d. l'esercizio di tutti i diritti appartenenti al fondo di investimento.

² Gli istituti che si occupano esclusivamente dell'amministrazione per conto di una SICAV con gestione di terzi secondo la LICol¹⁴ effettuano autonomamente la gestione del fondo di investimento e sono sottoposti, in quanto direzioni dei fondi, all'obbligo di autorizzazione secondo l'articolo 5 capoverso 1 in combinato disposto con l'articolo 32 LIsFi.

Art. 42 Amministrazione principale in Svizzera

(art. 33 cpv. 1 LIsFi)

L'amministrazione principale della direzione del fondo è situata in Svizzera se sono adempiute le seguenti condizioni:

- a. le attribuzioni inalienabili e irrevocabili del consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 716a CO¹⁵ sono svolte in Svizzera;
- b. almeno le seguenti attribuzioni per ogni fondo di investimento gestito dalla direzione del fondo sono svolte in Svizzera:
 1. decisione circa l'emissione di quote,
 2. decisione in merito alla politica di investimento e alla valutazione degli investimenti,
 3. valutazione degli investimenti,
 4. determinazione del prezzo di emissione e di riscatto,
 5. determinazione delle distribuzioni di utili,
 6. definizione del contenuto del prospetto e del foglio informativo di base, del rapporto annuale o semestrale, nonché di altre pubblicazioni destinate agli investitori,
 7. tenuta della contabilità.

Art. 43 Organizzazione

(art. 9 e 33 LIsFi)

¹ Le direzioni dei fondi devono definire la propria organizzazione nelle loro basi organizzative.

² Esse devono disporre di personale in possesso di qualifiche adeguate per la loro attività. Di regola almeno tre persone impiegate a tempo pieno devono avere diritto di firma.

³ Le persone con diritto di firma devono firmare a due.

⁴ L'organo di gestione deve essere composto da almeno due persone.

⁵ Le direzioni dei fondi devono istituire un organo di alta direzione, vigilanza e controllo.

⁶ In casi motivati, la FINMA può consentire deroghe a questi requisiti o disporre requisiti più severi.

¹⁴ RS 951.31

¹⁵ RS 220

Art. 44 Organo di alta direzione, vigilanza e controllo
(art. 9 e 33 LIsFi)

¹ L'organo di alta direzione, vigilanza e controllo è composto da almeno tre membri.

² La maggioranza dei membri di questo organo non può far parte dell'organo di gestione.

³ Il presidente non può presiedere contemporaneamente l'organo di gestione.

⁴ Almeno un terzo dei membri deve essere indipendente dalle persone che detengono una partecipazione qualificata nella direzione del fondo e nelle società dello stesso gruppo.

⁵ In casi motivati, la FINMA può consentire deroghe a questi requisiti o disporre requisiti più severi.

Art. 45 Indipendenza
(art. 33 cpv. 3 LIsFi)

¹ È ammessa la qualità simultanea di membro dell'organo di alta direzione, vigilanza e controllo della direzione del fondo e della banca depositaria.

² Non è ammessa la qualità simultanea di membro dell'organo di gestione della direzione del fondo e della banca depositaria.

³ La maggioranza dei membri dell'organo di alta direzione, vigilanza e controllo della direzione del fondo deve essere indipendente dalle persone incaricate presso la banca depositaria dei compiti di cui all'articolo 73 LICol¹⁶. Le persone della banca depositaria a livello di direzione, incaricate dei compiti di cui all'articolo 73 LICol, non sono considerate indipendenti.

⁴ Nessuna persona con diritto di firma per conto della direzione del fondo può essere nello stesso tempo responsabile presso la banca depositaria dei compiti di cui all'articolo 73 LICol.

Art. 46 Esercizio dell'attività del fondo
(art. 33 cpv. 4 LIsFi)

¹ Oltre ai compiti secondo gli articoli 32 e 33 capoverso 4 LIsFi nonché l'articolo 41, rientrano segnatamente nell'attività del fondo:

- a. la rappresentanza di investimenti collettivi di capitale esteri;
- b. l'acquisto di partecipazioni a società il cui scopo principale è l'investimento collettivo di capitale;
- c. la tenuta di conti di quote.

² La direzione del fondo può esercitare queste attività nonché fornire le altre prestazioni di servizi di cui all'articolo 34 LIsFi soltanto se lo prevedono gli statuti.

³ All'esercizio dell'attività del fondo per investimenti collettivi di capitale esteri si applica per analogia l'articolo 26 capoverso 2 LIsFi.

Art. 47 **Compiti**

(art. 34 LIsFi)

¹ Le direzioni dei fondi garantiscono una separazione costante tra il proprio patrimonio e quello che gestiscono.

² Esse garantiscono che la valutazione degli investimenti sia distinta, a livello di funzioni e di personale, dalla gestione del portafoglio.

³ In casi motivati, la FINMA può consentire eccezioni od ordinare la separazione di altre funzioni.

Art. 48 **Delega di compiti**

(art. 14 cpv. 1 e 35 LIsFi)

¹ Vi è una delega di compiti secondo gli articoli 14 capoverso 1 e 35 LIsFi quando le direzioni dei fondi incaricano un fornitore di servizi di eseguire interamente o in parte, in modo autonomo e durevole, un compito secondo gli articoli 32, 33 capoverso 4 e 34 LIsFi modificando così le condizioni alla base dell'autorizzazione.

² La direzione del fondo incarica soltanto persone qualificate ai fini di un'esecuzione ineccepibile del compito e garantisce la loro istruzione nonché la vigilanza e il controllo dell'esecuzione del compito.

³ Se il diritto estero richiede la conclusione di un accordo sulla collaborazione e lo scambio di informazioni con le autorità estere di vigilanza, la direzione del fondo può delegare le decisioni di investimento a gestori di patrimoni collettivi all'estero soltanto se tale accordo è stato concluso tra la FINMA e le autorità estere di vigilanza rilevanti per le decisioni di investimento delegate.

⁴ La delega deve essere formulata in modo da consentire alla direzione del fondo, al suo organo di audit interno, alla società di audit e alla FINMA di monitorare e verificare il compito delegato.

Art. 49 **Gestione dei rischi e controllo interno**

(art. 9 LIsFi)

¹ Le direzioni dei fondi devono disporre di una gestione dei rischi adeguata e di un controllo interno efficace, tali da garantire in particolare la conformità alle norme.

² Esse regolano i principi della gestione dei rischi e determinano la loro propensione ai rischi.

³ Esse effettuano una separazione funzionale e gerarchica delle attività relative alla gestione dei rischi e alla garanzia della conformità alle norme dalle attività delle unità operative, in particolare da quelle inerenti alla gestione del portafoglio.

⁴ La definizione, la garanzia dell'applicazione e il monitoraggio del SCI spettano all'organo di alta direzione, vigilanza e controllo della direzione del fondo. Esso determina anche la propensione ai rischi.

⁵ L'organo di gestione attua le pertinenti prescrizioni dell'organo di alta direzione, vigilanza e controllo, elabora direttive, procedure e processi adeguati e assicura che

la periodicità del rapporto all'organo di alta direzione, vigilanza e controllo sia appropriata.

⁶ Se il volume e il tipo dell'attività lo richiedono, la FINMA può esigere l'istituzione di un organo di audit interno.

⁷ Essa disciplina i dettagli. In casi motivati, può consentire deroghe a questi requisiti.

Art. 50 Capitale minimo
(art. 36 LIsFi)

Il capitale minimo delle direzioni dei fondi deve ammontare a 1 milione di franchi ed essere versato in contanti. Va mantenuto durevolmente.

Art. 51 Entità dei fondi propri
(art. 37 LIsFi)

¹ I fondi propri prescritti nell'articolo 37 LIsFi devono essere mantenuti durevolmente. Essi devono ammontare, compresi i fondi propri supplementari di cui al capoverso 5, al massimo a 20 milioni di franchi.

² Essi sono calcolati in punti percentuali del patrimonio complessivo degli investimenti collettivi di capitale gestiti dalla direzione del fondo come segue:

- a. 1 per cento per la quota del patrimonio complessivo inferiore a 50 milioni di franchi;
- b. $\frac{3}{4}$ per cento per la quota superiore a 50 milioni, ma inferiore a 100 milioni di franchi;
- c. $\frac{1}{2}$ per cento per la quota superiore a 100 milioni, ma inferiore a 150 milioni di franchi;
- d. $\frac{1}{4}$ per cento per la quota superiore a 150 milioni, ma inferiore a 250 milioni di franchi;
- e. $\frac{1}{8}$ per cento per la quota che supera 250 milioni di franchi.

³ Se la direzione del fondo fornisce le altre prestazioni di servizi di cui all'articolo 34 LIsFi i rischi operativi derivanti da queste attività sono calcolati secondo l'approccio dell'indicatore di base di cui all'articolo 92 dell'ordinanza del 1° giugno 2012¹⁷ sui fondi propri.

⁴ Se la direzione del fondo è incaricata dell'amministrazione e della gestione del portafoglio di una SICAV, il suo patrimonio complessivo deve essere integrato nel calcolo dei fondi propri secondo il capoverso 2.

⁵ Se è incaricata esclusivamente dell'amministrazione di una SICAV, la direzione del fondo deve detenere fondi propri supplementari pari allo 0,01 per cento del patrimonio complessivo della SICAV.

Art. 52 Fondi propri computabili

(art. 37 LIsFi)

¹ Le direzioni dei fondi possono computare nei fondi propri:

- a. il capitale azionario e di partecipazione liberato;
- b. le riserve legali e le altre riserve;
- c. il riporto dell'utile;
- d. l'utile dell'esercizio corrente dopo deduzione della quota stimata di ripartizione degli utili, sempre che sia disponibile un controllo sommario della chiusura intermedia con un conto economico completo;
- e. le riserve tacite, sempre che siano versate su un conto speciale e contraddistinte quali fondi propri e che la loro computabilità sia confermata nel rapporto di audit.

² Le direzioni dei fondi possono inoltre computare nei fondi propri i mutui loro concessi, compresi mutui obbligazionari con una scadenza di almeno cinque anni, se da una dichiarazione risulta che:

- a. tali mutui sono di grado posteriore rispetto ai crediti di tutti gli altri creditori in caso di liquidazione, fallimento o procedura concordataria; e
- b. la direzione del fondo si è impegnata a non compensarli con i crediti propri, né a garantirli con valori patrimoniali propri.

³ La dichiarazione di cui al capoverso 2 è irrevocabile. Deve essere fornita in forma scritta o in un'altra forma che ne consenta la prova per testo e depositata presso la società di audit.

⁴ I fondi propri di cui al capoverso 1 devono corrispondere almeno al 50 per cento dei fondi propri complessivi necessari.

Art. 53 Deduzioni nel calcolo dei fondi propri

(art. 37 LIsFi)

Nel calcolo dei fondi propri vanno dedotti:

- a. il riporto della perdita e la perdita dell'esercizio corrente;
- b. il fabbisogno non coperto di correzione di valore e di accantonamento dell'esercizio corrente;
- c. il 20 per cento all'anno del valore nominale iniziale per gli ultimi cinque anni precedenti il rimborso per i mutui di cui all'articolo 52 capoverso 2;
- d. i valori immateriali, compresi i costi di costituzione e organizzazione, come pure il goodwill, tranne il software;
- e. le azioni detenute a proprio rischio dalla direzione del fondo;
- f. il valore contabile delle partecipazioni.

Art. 54 Presentazione dei conti e rapporto di attività

(art. 9 e 33 LIsFi)

¹ Alle direzioni dei fondi si applicano le disposizioni relative alla presentazione dei conti del CO¹⁸. Se le direzioni dei fondi sottostanno a disposizioni più severe relative alla presentazione dei conti previste da leggi speciali, queste sono preminenti.

² Entro 30 giorni dall'approvazione da parte dell'organo di gestione, la direzione del fondo consegna alla FINMA il rapporto di attività e la relazione completa destinati all'organo di alta direzione, vigilanza e controllo. Allega al rapporto di attività un elenco dei fondi propri prescritti per il giorno di riferimento del bilancio e di quelli disponibili.

Art. 55 Documentazione interna

(art. 9 e 33 LIsFi)

La documentazione interna delle direzioni dei fondi deve consentire alla società di audit e alla FINMA di esprimere un giudizio attendibile sull'attività.

Art. 56 Cambiamento della direzione del fondo

(art. 39 LIsFi)

L'articolo 27 LICol¹⁹ si applica per analogia al cambiamento della direzione del fondo.

Sezione 4: Società di intermediazione mobiliare**Art. 57** Carattere professionale

(art. 3 e 41 LIsFi)

¹ Le società di intermediazione mobiliare ai sensi dell'articolo 41 lettera a LIsFi esercitano la loro attività a titolo professionale se, direttamente o indirettamente, tengono conti o custodiscono valori mobiliari per più di 20 clienti.

² Per il resto si applica l'articolo 11 capoversi 2-4.

³ Non sono considerate società di intermediazione mobiliare le direzioni dei fondi.

⁴ Non sono considerati clienti ai sensi dell'articolo 41 lettera a LIsFi:

- a. le banche e le società di intermediazione mobiliare svizzere ed estere o altre imprese sottoposte a vigilanza statale;
- b. gli azionisti o i soci che detengono una partecipazione determinante o le persone aventi legami economici o familiari con loro;
- c. gli investitori istituzionali aventi una tesoreria professionale.

⁵ La funzionalità del mercato finanziario può essere compromessa ai sensi dell'articolo 41 lettera b numero 1 LIsFi se vengono effettuate operazioni di nego-

¹⁸ RS 220

¹⁹ RS 951.31

ziazione di valori mobiliari il cui volume complessivo supera i 5 miliardi di franchi per anno civile in Svizzera.

⁶ Una società di intermediazione mobiliare fissa pubblicamente i corsi ai sensi dell'articolo 41 lettera c LIsFi se i corsi fanno parte di un'offerta rivolta al pubblico secondo l'articolo 3 lettere g e h LSerFi²⁰.

Art. 58 Organizzazione
(art. 9 LIsFi)

¹ Le società di intermediazione mobiliare devono definire la propria organizzazione nelle loro basi organizzative.

² Esse devono disporre di personale in possesso di qualifiche adeguate per la loro attività.

³ Le società di intermediazione mobiliare devono poter essere rappresentate da una persona domiciliata in Svizzera. Questa persona deve essere un membro dell'organo di gestione o dell'organo di alta direzione, vigilanza e controllo.

⁴ L'organo di gestione deve essere composto da almeno due persone.

⁵ I commercianti che operano per il conto di clienti e i market maker ai sensi dell'articolo 41 lettere a e c LIsFi devono istituire un organo di alta direzione, vigilanza e controllo, che non sia composto in maggioranza da membri dell'organo di gestione.

⁶ In casi motivati, la FINMA può consentire deroghe a questi requisiti o disporre requisiti più severi.

Art. 59 Compiti
(art. 44 LIsFi)

¹ Nell'ambito dei loro compiti di cui all'articolo 44 LIsFi, le società di intermediazione mobiliare provvedono ad una efficace separazione interna delle funzioni tra commercio, gestione patrimoniale ed esecuzione delle transazioni. In casi motivati, la FINMA può consentire eccezioni o ordinare la separazione di altre funzioni.

² I commercianti che operano per il conto di clienti e i market maker ai sensi dell'articolo 41 lettere a e c LIsFi e che non sono principalmente attivi nel campo finanziario devono rendere giuridicamente autonomo il commercio di valori mobiliari.

³ Per il resto si applica l'articolo 8.

Art. 60 Delega di compiti
(art. 14 cpv. 1 LIsFi)

¹ Vi è una delega di compiti secondo l'articolo 14 capoverso 1 LIsFi se le società di intermediazione mobiliare incaricano un fornitore di servizi di eseguire interamente

o in parte, in modo autonomo e durevole, un compito secondo gli articoli 41 e 44 LIsFi modificando così le condizioni alla base dell'autorizzazione.

² La delega deve essere formulata in modo da consentire alla società di intermediazione mobiliare, al suo organo di audit interno, alla società di audit e alla FINMA di monitorare e verificare il compito delegato.

Art. 61 Gestione dei rischi e controllo interno
(art. 9 LIsFi)

¹ Le società di intermediazione mobiliare devono disporre di una gestione dei rischi adeguata e di un controllo interno efficace, tali da garantire in particolare la conformità alle norme.

² Esse regolano i principi della gestione dei rischi e determinano la loro propensione ai rischi.

³ Esse effettuano una separazione funzionale e gerarchica delle attività relative alla gestione dei rischi e alla garanzia della conformità alle norme dalle attività delle unità operative, in particolare da quelle commerciali.

⁴ I commercianti che operano per il conto di clienti e i market maker ai sensi dell'articolo 41 lettere a e c LIsFi istituiscono un organo di audit interno indipendente dalla gestione. Esso deve disporre di risorse sufficienti e di diritti di verifica incondizionati.

⁵ In casi motivati, la FINMA può consentire deroghe a questi requisiti o disporre requisiti più severi.

Art. 62 Capitale minimo e garanzie
(art. 45 LIsFi)

¹ Il capitale minimo della società di intermediazione mobiliare deve ammontare a 1,5 milioni di franchi ed essere versato in contanti. Va mantenuto durevolmente.

² In caso di fondazione mediante conferimenti in natura, il valore degli attivi apportati e il volume dei passivi devono essere verificati da una società di audit abilitata. Tale procedura si applica anche in caso di trasformazione di un'impresa esistente in una società di intermediazione mobiliare.

³ Per le società di intermediazione mobiliare che rivestono la forma di società di persone il capitale si compone:

- a. dei conti di capitale; e
- b. degli averi dei soci illimitatamente responsabili.

⁴ Gli averi di cui al capoverso 3 possono essere computati nel capitale minimo soltanto se da una dichiarazione risulta che:

- a. tali averi sono di grado posteriore rispetto ai crediti di tutti gli altri creditori in caso di liquidazione, fallimento o procedura concordataria; e
- b. la società di intermediazione mobiliare si è impegnata a:

1. non compensarli con i crediti propri, né a garantirli con valori patrimoniali propri,
2. non ridurre, senza il consenso preliminare della società di audit, gli elementi di capitale in modo tale che il capitale minimo non sia rispettato.

⁵ La dichiarazione di cui al capoverso 4 è irrevocabile. Deve essere fornita in forma scritta o in un'altra forma che ne consenta la prova per testo e depositata presso la società di audit.

⁶ La FINMA può autorizzare le società di intermediazione mobiliare che rivestono la forma di società di persone a depositare una garanzia minima di 1,5 milioni di franchi al posto del capitale minimo ai sensi dei capoversi 3 e 4, per esempio sotto forma di garanzia bancaria o di conferimento in contanti su un conto bancario bloccato.

⁷ In casi motivati, la FINMA può esigere un capitale minimo più elevato.

Art. 63 Fondi propri e ripartizione dei rischi (art. 46 LIsFi)

¹ Le società di intermediazione mobiliare che non tengono conti di cui all'articolo 44 capoverso 1 lettera a LIsFi devono detenere durevolmente fondi propri pari ad almeno un quarto dei costi fissi dell'ultimo conto annuale, ma al massimo a 20 milioni di franchi.

² Si considerano costi fissi:

- a. le spese per il personale;
- b. le spese materiali per l'esercizio;
- c. gli ammortamenti sul capitale immobilizzato;
- d. le spese per le correzioni di valore, gli accantonamenti e le perdite.

³ La quota di spese per il personale che dipende esclusivamente dal risultato dell'esercizio o sulla quale non esiste alcuna pretesa legale deve essere dedotta dalle spese per il personale.

⁴ Le società di intermediazione mobiliare che tengono conti di cui all'articolo 44 capoverso 1 lettera a LIsFi devono osservare le disposizioni dell'ordinanza del 1° giugno 2012²¹ sui fondi propri.

Art. 64 Liquidità (art. 46 LIsFi)

¹ Le società di intermediazione mobiliare che non tengono conti di cui all'articolo 44 capoverso 1 lettera a LIsFi devono investire i propri fondi in modo da garantire in ogni momento una sufficiente liquidità.

²¹ RS 952.03

² Le società di intermediazione mobiliare che tengono conti di cui all'articolo 44 capoverso 1 lettera a LIsFi devono osservare le disposizioni dell'ordinanza del 30 novembre 2012²² sulla liquidità.

Art. 65 Presentazione dei conti
(art. 48 LIsFi)

Le disposizioni relative alla presentazione dei conti dell'ordinanza del 30 aprile 2014²³ sulle banche si applicano per analogia.

Art. 66 Documentazione interna
(art. 9 LIsFi)

La documentazione interna delle società di intermediazione mobiliare deve consentire alla società di audit e alla FINMA di esprimere un giudizio attendibile sull'attività.

Art. 67 Obbligo di registrazione
(art. 50 LIsFi)

¹ La società di intermediazione mobiliare registra tutti i mandati ricevuti e tutte le operazioni in valori mobiliari da essa effettuate.

² L'obbligo di registrazione si applica anche ai mandati e alle operazioni in derivati relativi a valori mobiliari ammessi al commercio presso una sede di negoziazione.

³ L'obbligo di registrazione si applica sia alle operazioni effettuate per proprio conto sia a quelle effettuate per conto di clienti.

⁴ La FINMA determina quali indicazioni sono necessarie e in quale forma devono essere registrate.

Art. 68 Obbligo di comunicazione
(art. 51 LIsFi)

¹ La società di intermediazione mobiliare comunica tutte le operazioni da essa effettuate in valori mobiliari ammessi al commercio presso una sede di negoziazione. Devono essere comunicati in particolare:

- a. la denominazione e il numero dei valori mobiliari acquistati o alienati;
- b. il volume, la data e l'ora della conclusione dell'operazione;
- c. il corso;
- d. le informazioni per l'identificazione dell'avente economicamente diritto.

² L'obbligo di comunicazione si applica anche alle operazioni in derivati relativi a valori mobiliari ammessi al commercio presso una sede di negoziazione.

²² RS 952.06

²³ RS 952.02

³ L'obbligo di comunicazione si applica sia alle operazioni effettuate per proprio conto sia a quelle effettuate per conto di clienti.

⁴ Non devono essere comunicate le seguenti operazioni effettuate all'estero:

- a. le operazioni in valori mobiliari ammessi al commercio presso una sede di negoziazione in Svizzera e le operazioni in derivati relativi a tali valori, purché alla sede di negoziazione siano regolarmente comunicati i fatti soggetti all'obbligo di comunicazione in virtù di un accordo ai sensi dell'articolo 32 capoverso 3 della legge del 19 giugno 2015²⁴ sull'infrastruttura finanziaria o nell'ambito di uno scambio di informazioni tra la FINMA e la competente autorità estera di vigilanza, se:
 1. le operazioni sono effettuate dalla succursale di una società di intermediazione mobiliare svizzera o da un partecipante estero ammesso, e
 2. la succursale o il partecipante estero sono ammessi al commercio dalla competente autorità estera di vigilanza e sono soggetti all'obbligo di comunicazione nello Stato interessato o nello Stato di origine;
- b. le operazioni in valori mobiliari esteri ammessi al commercio presso una sede di negoziazione in Svizzera e le operazioni in derivati relativi a tali valori, effettuate presso una sede di negoziazione estera riconosciuta.

⁵ Per effettuare la comunicazione si può ricorrere a terzi.

Sezione 5: Succursali

Art. 69 Istituti finanziari esteri (art. 52 cpv. 1 LIsFi)

¹ Sono considerate istituti finanziari esteri tutte le imprese organizzate secondo il diritto estero che:

- a. possiedono all'estero un'autorizzazione quale istituto finanziario;
- b. nella ragione sociale, nella descrizione dello scopo sociale o in documenti aziendali utilizzano espressioni di cui all'articolo 13 capoverso 2 LIsFi o un'espressione di significato analogo; o
- c. operano quali istituti finanziari ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 LIsFi.

² Se la sua direzione effettiva si trova in Svizzera o se i suoi affari si svolgono essenzialmente o prevalentemente in Svizzera o a partire dalla Svizzera, l'istituto finanziario deve essere organizzato secondo il diritto svizzero e sottostà alle disposizioni relative agli istituti finanziari svizzeri.

Art. 70 Obbligo e condizioni di autorizzazione (art. 52 cpv. 1 e 53 LIsFi)

¹ L'istituto finanziario estero deve:

- a. disporre di un'autorizzazione ed essere sottoposto a una vigilanza almeno equivalenti a quelle richieste per la succursale in Svizzera;
- b. disporre di garanzie paragonabili a quelle previste:
 1. agli articoli 22 e 23 LIsFi nel caso degli istituti finanziari esteri che gestiscono valori mobiliari o svolgono l'attività di trustee (art. 52 cpv. 1 lett. a LIsFi),
 2. agli articoli 28, 28, 36 e 37 LIsFi nel caso degli istituti finanziari esteri che esercitano la gestione patrimoniale per investimenti collettivi di capitale o istituti di previdenza (art. 52 cpv. 1 lett. b LIsFi),
 3. agli articoli 45–47 LIsFi nel caso degli istituti finanziari esteri che negoziano valori mobiliari, concludono affari o tengono conti della clientela (art. 52 cpv. 1 lett. c–e LIsFi).

² La succursale deve:

- a. osservare le disposizioni della LSerFi²⁵ o standard esteri equivalenti, se fornisce servizi finanziari di cui all'articolo 3 lettera c LSerFi;
- b. adempiere le condizioni secondo l'articolo 20 LIsFi nel caso degli istituti finanziari esteri che gestiscono valori mobiliari o svolgono l'attività di trustee (art. 52 cpv. 1 lett. a LIsFi);
- c. essere sottoposta a una vigilanza:
 1. secondo gli articoli 61 e 62 LIsFi nel caso degli istituti finanziari esteri che gestiscono valori mobiliari o svolgono l'attività di trustee,
 2. secondo gli articoli 61 e 63 LIsFi nel caso degli istituti finanziari esteri di cui all'articolo 52 capoverso 1 lettere b–e LIsFi.

³ L'istituto finanziario estero può iscrivere la succursale nel registro di commercio soltanto dopo aver ricevuto dalla FINMA l'autorizzazione per la sua istituzione.

Art. 71 Pluralità di succursali
(art. 52 cpv. 1 e 53 LIsFi)

¹ Se istituisce più succursali in Svizzera, l'istituto finanziario estero deve:

- a. richiedere l'autorizzazione per ognuna di esse;
- b. designare una delle succursali quale responsabile delle relazioni:
 1. con la FINMA e con l'organismo di vigilanza nei casi di cui all'articolo 52 capoverso 1 lettera a LIsFi,
 2. con la FINMA nei casi di cui all'articolo 52 capoverso 1 lettere b–e LIsFi.

² Le succursali devono adempiere congiuntamente le condizioni della LIsFi e della presente ordinanza. Un solo rapporto di audit è sufficiente.

Art. 72 Conto annuale e chiusure intermedie delle succursali

(art. 52 cpv. 1 e 53 LIsFi)

¹ Le succursali possono allestire il loro conto annuale e le loro chiusure intermedie secondo le prescrizioni applicabili all'istituto finanziario estero, sempre che soddisfino gli standard internazionali in materia di presentazione dei conti.

² Devono essere esposti separatamente i crediti e gli impegni:

- a. nei confronti dell'istituto finanziario estero;
- b. nei confronti di imprese o società immobiliari attive nel settore finanziario, se:
 1. l'istituto finanziario estero forma con esse un'unità economica, o
 2. si deve supporre che l'istituto finanziario estero è legalmente o di fatto tenuto a sostenere simili imprese.

³ Il capoverso 2 si applica anche alle operazioni fuori bilancio.

⁴ La succursale trasmette il suo conto annuale e le sue chiusure intermedie:

- a. all'organismo di vigilanza all'attenzione della FINMA nei casi di cui all'articolo 52 capoverso 1 lettera a LIsFi;
- b. alla FINMA nei casi di cui all'articolo 52 capoverso 1 lettere b–e LIsFi.

⁵ La pubblicazione non è richiesta.

Art. 73 Rapporto di audit

(art. 52 cpv. 1 e 53 LIsFi)

¹ La società di audit trasmette il suo rapporto:

- a. all'organismo di vigilanza all'attenzione della FINMA nei casi di cui all'articolo 52 capoverso 1 lettera a LIsFi;
- b. alla FINMA nei casi di cui all'articolo 52 capoverso 1 lettere b–e LIsFi.

² Essa consegna una copia al direttore responsabile della succursale.

³ La succursale trasmette una copia del rapporto di audit all'organo dell'istituto finanziario estero competente per l'attività della succursale.

Art. 74 Chiusura di una succursale

(art. 52 cpv. 1 e 53 LIsFi)

Prima di procedere alla chiusura di una succursale, l'istituto finanziario estero richiede l'approvazione della FINMA.

Sezione 6: Rappresentanze

(art. 58 cpv. 1 e 59 LIsFi)

Art. 75

La rappresentanza di un istituto finanziario estero deve:

- a. osservare le disposizioni della LSerFi²⁶ o standard esteri equivalenti, se fornisce servizi finanziari di cui all'articolo 3 lettera c LSerFi;
- b. essere sottoposta a una vigilanza:
 1. secondo gli articoli 61 e 62 LIsFi nei casi di cui all'articolo 58 capoverso 1 in combinato disposto con l'articolo 52 capoverso 1 lettera a LIsFi,
 2. secondo gli articoli 61 e 63 LIsFi nei casi di cui all'articolo 58 capoverso 1 in combinato disposto con l'articolo 52 capoverso 1 lettere b–e LIsFi.

Capitolo 3: Vigilanza

Sezione 1: Gestori patrimoniali e trustee

Art. 76 Società svizzera di un gruppo
(art. 61 cpv. 1 e 2 LIsFi)

¹ Per i gestori patrimoniali e i trustee svizzeri che fanno parte di un gruppo finanziario la FINMA può prevedere che la vigilanza continua sia esercitata esclusivamente nell'ambito della vigilanza sul gruppo.

² La FINMA pubblica un elenco delle società del gruppo sottoposte alla sua vigilanza in conformità al capoverso 1.

Art. 77 Vigilanza continua
(art. 61 cpv. 2 LIsFi)

¹ L'organismo di vigilanza verifica in modo continuato se gli assoggettati alla sua vigilanza, in particolare:

- a. adempiono i requisiti definiti nella LIsFi;
- b. adempiono gli obblighi di diligenza conformemente alla legge del 10 ottobre 1997²⁷ sul riciclaggio di denaro (LRD);
- c. adempiono gli obblighi secondo la LSerFi²⁸.

² La FINMA emana per gli organismi di vigilanza prescrizioni concernenti la verifica e la vigilanza. Dopo averli consultati, la FINMA in particolare prescrive agli organismi di vigilanza un sistema di valutazione dei rischi e requisiti minimi per il piano di vigilanza.

³ Le attività di verifica e i relativi risultati devono essere esposti in rapporti di audit. I rapporti di audit devono essere redatti in una lingua ufficiale. Eventuali eccezioni previste da società di audit secondo l'articolo 43k della legge del 22 giugno 2007²⁹ sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA) necessitano dell'approvazione dell'organismo di vigilanza.

26 RS 950.1
27 RS 955.0
28 RS 950.1
29 RS 956.1

⁴ Se vigila su un istituto finanziario la cui attività necessita di un'autorizzazione più ampia in caso di superamento di certi valori soglia, l'organismo di vigilanza controlla che questi valori vengano rispettati ed eventualmente notifica alla FINMA il loro superamento.

⁵ La facoltà di emanare decisioni è riservata alla FINMA. La FINMA subentra all'organismo di vigilanza nell'attività di vigilanza continua se ciò è necessario ai fini dell'esecuzione delle leggi sui mercati finanziari di cui all'articolo 1 capoverso 1 LFINMA.

Art. 78 Coordinamento delle attività di vigilanza
(art. 5 LIsFi)

Nel caso dei gestori patrimoniali e dei trustee la FINMA e gli organismi di vigilanza coordinano le loro attività di vigilanza per evitare doppioni.

Art. 79 Verifica
(art. 62 cpv. 1 LIsFi)

Gli assoggettati alla vigilanza devono far verificare il loro conto annuale ed eventualmente il loro conto di gruppo secondo le disposizioni del CO³⁰. L'articolo 727a capoversi 2–5 CO non è applicabile.

Art. 80 Ricorso a società di audit
(art. 62 cpv. 1 LIsFi)

Se non effettua direttamente la verifica degli assoggettati, l'organismo di vigilanza si assicura che:

- a. la società di audit sia incaricata correttamente e abilitata secondo l'articolo 43k LFINMA;
- b. la società di audit attui le prescrizioni della FINMA;
- c. l'ambito e il grado di approfondimento della verifica corrispondano alla valutazione dei rischi contenuta nel suo piano di vigilanza; e
- d. sia informato immediatamente riguardo a irregolarità.

Art. 81 Periodicità della verifica
(art. 62 cpv. 2 e 3 LIsFi)

¹ Per determinare la periodicità della verifica e l'intensità della vigilanza l'organismo di vigilanza si basa sui rischi connessi all'attività e all'organizzazione degli assoggettati alla vigilanza.

² Negli anni in cui non ha luogo alcuna verifica periodica, esso raccoglie in forma standardizzata dati sui rischi degli assoggettati alla vigilanza.

³ Esso valuta i dati raccolti mediante autodichiarazione e in caso di necessità prende altre misure.

⁴ Dopo averlo consultato, la FINMA emana disposizioni nei confronti dell'organismo di vigilanza concernenti la valutazione di cui ai capoversi 1–3.

Sezione 2: Gestori di patrimoni collettivi, direzioni dei fondi, società di intermediazione mobiliare, gruppi finanziari e conglomerati finanziari

Art. 82 Verifica
(art. 61 cpv. 3 e 63 LIsFi)

La società di audit verifica se gli assoggettati alla vigilanza, in particolare:

- a. adempiono i requisiti definiti nella LIsFi;
- b. adempiono gli obblighi di diligenza conformemente alla LRD³¹;
- c. adempiono gli obblighi secondo la LSerFi³².

Art. 83 Cooperazione delle società di audit
(art. 63 LIsFi)

Le società di audit di assoggettati alla vigilanza che cooperano ai sensi degli articoli 14, 27 o 35 LIsFi sono a loro volta tenute a cooperare strettamente.

Sezione 3: Misure in materia di insolvenza
(art. 67 LIsFi)

Art. 84

L'articolo 24 della legge dell'8 novembre 1934³³ sulle banche si applica per analogia alle direzioni dei fondi e alle società di intermediazione mobiliare.

Capitolo 4: Disposizioni finali

Art. 85 Abrogazione e modifica di altri atti normativi
(art. 73 LIsFi)

L'abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate nell'allegato.

Art. 86 Disposizioni transitorie per i gestori patrimoniali e i trustee
(art. 74 LIsFi)

¹ I gestori patrimoniali e i trustee che fino all'entrata in vigore della LIsFi sono stati assoggettati alla vigilanza della FINMA in qualità di intermediari finanziari diretta-

31 RS 955.0
32 RS 950.1
33 RS 952.0

mente sottoposti secondo la LRD³⁴ non devono più affiliarsi a un organismo di autodisciplina conformemente all'articolo 24 LRD se entro un anno dall'entrata in vigore della LISFi:

- a. ottengono da un organismo di vigilanza la conferma dell'assoggettamento secondo l'articolo 7 capoverso 2 LISFi; e
- b. presentano una richiesta di autorizzazione alla FINMA.

² L'organismo di vigilanza verifica se gli obblighi di diligenza previsti dalla legislazione in materia di riciclaggio di denaro sono stati rispettati dall'ultima verifica effettuata dalla FINMA.

Art. 87 Altre disposizioni transitorie
(art. 74 LISFi)

¹ L'articolo 5 capoverso 2 LISFi non si applica agli istituti finanziari che, al momento dell'entrata in vigore della LISFi, sono già iscritti nel registro di commercio.

² Gli istituti finanziari devono affiliarsi a un organo di mediazione al più tardi sei mesi dopo che il Dipartimento federale delle finanze ha riconosciuto o istituito per essi un organo di mediazione secondo l'articolo 84 LSerFi³⁵.

³ Gli istituti finanziari con sede all'estero, che a causa di una succursale o di una rappresentanza in Svizzera dispongono già di un'autorizzazione, non devono presentare una nuova richiesta di autorizzazione. Devono adempiere i requisiti legali entro un anno dall'entrata in vigore.

⁴ Gli istituti finanziari con sede all'estero che a causa di una succursale o di una rappresentanza in Svizzera sottostanno per la prima volta all'obbligo di autorizzazione previsto nella LISFi devono annunciarsi alla FINMA entro sei mesi dall'entrata in vigore. Entro tre anni dalla stessa devono adempiere i requisiti previsti dalla legge e presentare una richiesta di autorizzazione. Possono proseguire la loro attività fino alla decisione concernente l'autorizzazione.

⁵ L'articolo 70 capoverso 3 non si applica alle succursali che, al momento dell'entrata in vigore della LISFi, sono già iscritte nel registro di commercio.

⁶ Rimangono in vigore le esenzioni accordate dalla FINMA, nei limiti previsti dall'articolo 2 capoverso 6 della presente ordinanza, ai gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale in virtù dell'articolo 18 capoverso 3 LICol³⁶ nella versione del 28 settembre 2012³⁷.

Art. 88 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2020.

³⁴ RS 955.0

³⁵ RS 950.1

³⁶ RS 951.31

³⁷ RU 2013 585

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

Consultazione

Allegato I
(art. 85)

Abrogazione e modifica di altri atti normativi

I

L'ordinanza del 2 dicembre 1996³⁸ sulle borse è abrogata.

II

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Ordinanza del 22 agosto 2007³⁹ sui revisori

Art. 11a cpv. 1 lett. a, c e d, nonché cpv. 2

¹ L'autorità di sorveglianza rilascia l'abilitazione a imprese di revisione sotto sorveglianza statale nonché ad auditor responsabili per eseguire verifiche conformemente alle leggi sui mercati finanziari negli ambiti di vigilanza seguenti:

- a. banche secondo la legge dell'8 novembre 1934⁴⁰ sulle banche, infrastrutture del mercato finanziario, gruppi finanziari e offerte pubbliche di acquisto secondo la legge del 19 giugno 2015⁴¹ sull'infrastruttura finanziaria, società di intermediazione mobiliare secondo la legge del 15 giugno 2018⁴² sugli istituti finanziari (LIsFi) e centrali d'emissione di obbligazioni fondiarie secondo la legge del 25 giugno 1930⁴³ sulle obbligazioni fondiarie;
- c. direzioni dei fondi e gestori di patrimoni collettivi secondo la LIsFi, fondi di investimento, SICAV, società in accomandita per investimenti collettivi di capitale, SICAF nonché rappresentanti di investimenti collettivi di capitale esteri secondo la legge del 23 giugno 2006⁴⁴ sugli investimenti collettivi.
- d. *Abrogata*

² *Abrogato*

38 RS 954.11
39 RS 221.302.3
40 RS 952.0
41 RS 958.1
42 RS 954.1
43 RS 211.423.4
44 RS 951.31

Art. 11d rubrica, cpv. 1, frase introduttiva, nonché cpv. 2 lett. a

Conoscenze specialistiche ed esperienza professionale per la verifica di banche, infrastrutture del mercato finanziario, gruppi finanziari e offerte pubbliche di acquisto, società di intermediazione mobiliare e centrali d'emissione di obbligazioni fondiarie

¹ L'auditor responsabile dispone delle conoscenze specialistiche e dell'esperienza professionale necessarie per essere abilitato a eseguire verifiche di banche, infrastrutture del mercato finanziario, gruppi finanziari e offerte pubbliche di acquisto, società di intermediazione mobiliare e centrali d'emissione di obbligazioni fondiarie (art. 11a cpv. 1 lett. a) se può dimostrare di soddisfare i seguenti requisiti:

² Dopo l'abilitazione, l'auditor responsabile continua a disporre delle conoscenze specialistiche e dell'esperienza professionale necessarie per eseguire verifiche ai sensi del presente articolo se può dimostrare di soddisfare i seguenti requisiti:

- a. 400 ore di verifica negli ambiti di vigilanza del presente articolo, negli ultimi sei anni;

Art. 11e cpv. 2 lett. a

² Dopo l'abilitazione, l'auditor responsabile continua a disporre delle conoscenze specialistiche e dell'esperienza professionale necessarie per eseguire verifiche ai sensi del presente articolo se può dimostrare di soddisfare i seguenti requisiti:

- a. 100 ore di verifica nell'ambito di vigilanza del presente articolo, negli ultimi sei anni;

Art. 11f rubrica, cpv. 1, frase introduttiva, nonché cpv. 2 lett. a

Conoscenze specialistiche ed esperienza professionale per la verifica di direzioni dei fondi, fondi di investimento, SICAV, società in accomandita per investimenti collettivi di capitale, SICAF, gestori di patrimoni collettivi nonché rappresentanti di investimenti collettivi di capitale esteri

¹ L'auditor responsabile dispone delle conoscenze specialistiche e dell'esperienza professionale necessarie per essere abilitato a eseguire verifiche di direzioni dei fondi, fondi di investimento, SICAV, società in accomandita per investimenti collettivi di capitale, SICAF, gestori di patrimoni collettivi nonché rappresentanti di investimenti collettivi di capitale esteri (art. 11a cpv. 1 lett. c) se può dimostrare di soddisfare i seguenti requisiti:

² Dopo l'abilitazione, l'auditor responsabile continua a disporre delle conoscenze specialistiche e dell'esperienza professionale necessarie per eseguire verifiche ai sensi del presente articolo se può dimostrare di soddisfare i seguenti requisiti:

- a. 100 ore di verifica negli ambiti di vigilanza del presente articolo, negli ultimi sei anni;

Art. 11g, 11i–11k

Abrogati

Art. 12 cpv. 2^{ter}

^{2ter} L'abilitazione rilasciata per eseguire verifiche in uno degli ambiti di vigilanza ai sensi dell'articolo 11a capoverso 1 lettere a–c autorizza anche a eseguire verifiche dell'osservanza delle disposizioni di altre leggi sui mercati finanziari nell'ambito di vigilanza interessato.

Art. 38 cpv. 7, 42 cpv. 2^{bis}

Abrogati

2. Ordinanza del 21 novembre 2012⁴⁵ sulle norme contabili riconosciute

Ingresso

visto l'articolo 962a capoverso 5 del Codice delle obbligazioni (CO)⁴⁶; visti l'articolo 6b capoversi 1 e 2 della legge dell'8 novembre 1934⁴⁷ sulle banche, l'articolo 48 della legge del 15 giugno 2018⁴⁸ sugli istituti finanziari e l'articolo 87 della legge del 23 giugno 2006⁴⁹ sugli investimenti collettivi,

Art. 2 cpv. 1

¹ Per le banche secondo la legge dell'8 novembre 1934 sulle banche e per le società di intermediazione mobiliare secondo la legge del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari, le pertinenti prescrizioni contabili (art. 25–42 dell'ordinanza del 30 aprile 2014⁵⁰ sulle banche) dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) equivalgono a una norma contabile riconosciuta.

45 RS 221.432

46 RS 220

47 RS 952.0

48 RS 954.1

49 RS 951.31

50 RS 952.01

3. Ordinanza del 10 novembre 2004⁵¹ concernente la comunicazione di decisioni penali cantonali

Art. 3 n. 29 e 30

Le autorità cantonali comunicano tutte le sentenze, decisioni amministrative di carattere penale e dichiarazioni di non doversi procedere emanate in applicazione delle seguenti leggi federali:

29. legge del 22 giugno 2007⁵² sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA): comunicazione all'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA);
30. leggi sui mercati finanziari secondo l'articolo 1 capoverso 1 LFINMA: comunicazione alla FINMA.

4. Ordinanza del 3 dicembre 1973⁵³ concernente le tasse di bollo

Sostituzione di un termine

Concerne soltanto il testo tedesco

Art. 9 cpv. 1

¹ Se la creazione o l'aumento del valore nominale, a titolo oneroso o gratuito, di azioni, buoni di partecipazione o quote sociali di una società anonima, di una società in accomandita per azioni o di una società a garanzia limitata svizzera è oggetto di notifica all'Ufficio cantonale del registro di commercio, la società è tenuta a pagare spontaneamente la tassa all'Amministrazione federale delle contribuzioni, sulla base di un rendiconto su modulo ufficiale, nel termine di 30 giorni dalla scadenza del trimestre nel corso del quale sono stati emessi i diritti di partecipazione.

Art. 10 Versamenti suppletivi; trasferimento della maggioranza dei diritti di partecipazione

¹ Ogni società anonima, società in accomandita per azioni o società a garanzia limitata svizzera deve pagare spontaneamente la tassa all'Amministrazione federale delle contribuzioni, sulla base del rendiconto, nel termine di 30 giorni se:

- a. riceve versamenti suppletivi ai sensi dell'articolo 5 capoverso 2 lettera a della legge dai suoi azionisti o soci;
- b. la maggioranza dei suoi diritti di partecipazione è stata trasferita alle condizioni poste dall'articolo 5 capoverso 2 lettera b della legge.

² Il termine di 30 giorni decorre dalla scadenza del trimestre:

51 RS 312.3
52 RS 956.1
53 RS 641.101

- a. in cui è stato effettuato il versamento suppletivo: per i casi di cui al capoverso 1 lettera a;
- b. in cui è avvenuto il trasferimento: per i casi di cui al capoverso 1 lettera b.

³ Al rendiconto sono da allegare una copia firmata delle deliberazioni e un'attestazione su modulo ufficiale del valore venale dei conferimenti in natura; in caso di trasferimento della maggioranza dei diritti di partecipazione si deve inoltre allegare il bilancio costituente la base del trasferimento.

Art. 11 cpv. 2, frase introduttiva

² La tassa dev'essere pagata spontaneamente all'Amministrazione federale delle contribuzioni, sulla base di un rendiconto su modulo ufficiale, 30 giorni dopo la scadenza di ogni trimestre per i buoni di godimento emessi in questo periodo,

Titolo prima dell'art. 12

23 Tassa sulle quote sociali e sui buoni di godimento di società cooperative nonché sui buoni di partecipazione di banche cooperative

Art. 12 cpv. 1^{bis} e 2^{bis}

^{1bis} La società cooperativa è tenuta a pagare spontaneamente la tassa all'Amministrazione federale delle contribuzioni, sulla base di un rendiconto su modulo ufficiale, nel termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

^{2bis} Le banche cooperative i cui statuti prevedono la raccolta di capitale di partecipazione pagano spontaneamente la tassa all'Amministrazione federale delle contribuzioni, sulla base di un rendiconto su modulo ufficiale, nel termine di 30 giorni dalla scadenza del trimestre in cui la costituzione o l'aumento del capitale di partecipazione sono stati iscritti nel registro di commercio. Per il resto si applicano i capoversi 1 e 2.

5. Ordinanza del 19 dicembre 1966⁵⁴ sull'imposta preventiva

Sostituzione di un termine

Concerne soltanto il testo tedesco

⁵⁴ RS 642.211

Titolo prima dell'art. 20

**B. Imposta sul reddito di azioni, quote sociali
in società a garanzia limitata e in società cooperative, buoni di
partecipazione di banche cooperative e buoni di godimento**

Art. 20 cpv. 2

² Si considera reddito imponibile di buoni di partecipazione, buoni di godimento e buoni di partecipazione di una banca cooperativa ogni prestazione valutabile in denaro corrisposta ai titolari di buoni di partecipazione, buoni di godimento o buoni di partecipazione di una banca cooperativa; il rimborso del valore nominale dei buoni di partecipazione o dei buoni di partecipazione di una banca cooperativa emessi gratuitamente non costituisce reddito imponibile in quanto la società o la banca cooperativa provi di aver pagato l'imposta preventiva sul valore nominale al momento dell'emissione dei titoli.

Art. 23 cpv. 1

¹ Ogni società cooperativa svizzera i cui statuti prevedono delle prestazioni pecuniarie dei soci o la costituzione di capitale mediante quote sociali e ogni banca cooperativa i cui statuti prevedono la costituzione di capitale di partecipazione mediante buoni di partecipazione è tenuta ad annunciarsi all'Amministrazione federale delle contribuzioni, spontaneamente e senza indugio, non appena sia iscritta nel registro di commercio o le relative disposizioni siano riprese negli statuti; la dichiarazione deve essere corredata di una copia firmata degli statuti.

Art. 36 cpv. 1 lett. b, c ed e

¹ Una dichiarazione di domicilio può essere rilasciata soltanto dai seguenti istituti:

- b. direzioni dei fondi svizzere ai sensi della legge del 15 giugno 2018⁵⁵ sugli istituti finanziari (LIsFi);
- c. gestori svizzeri di patrimoni collettivi ai sensi della LIsFi;
- e. società svizzere di intermediazione mobiliare ai sensi della LIsFi.

6. Ordinanza del 3 ottobre 1994⁵⁶ sul libero passaggio

Art. 19a cpv. 3, frase introduttiva e lett. c

³ I titoli devono essere depositati presso banche o società di intermediazione mobiliare soggette alla vigilanza della FINMA. Le società di intermediazione mobiliare devono disporre di un'autorizzazione della FINMA alla custodia in deposito. Sono ammesse le seguenti possibilità di investimento:

⁵⁵ RS 954.1

⁵⁶ RS 831.425

- c. investimenti nel quadro di un contratto di gestione patrimoniale concluso dalla fondazione di libero passaggio con banche, società di intermediazione mobiliare, direzioni dei fondi o gestori di patrimoni collettivi soggetti alla vigilanza della FINMA; la determinazione, l'acquisto e la vendita delle quote di questo tipo di investimenti, gli interessi degli assicurati che vi partecipano e la copertura dei diritti di partecipazione devono essere costantemente chiaramente garantiti; il contratto di gestione patrimoniale deve prevedere esplicitamente il rispetto per analogia degli articoli 49–58 OPP 2.

7. Ordinanza del 18 aprile 1984⁵⁷ sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

Art. 48f cpv. 4 lett. d–h e cpv. 5–7

Abrogati

8. Ordinanza del 18 novembre 2015⁵⁸ sulla vigilanza sull'assicurazione malattie

Art. 19 cpv. 1 lett. e n. 1

¹ Sono considerati adeguati i seguenti investimenti:

- e. investimenti collettivi di capitale ai sensi degli articoli 8, 9 e 119 capoverso 1 della legge del 23 giugno 2006⁵⁹ sugli investimenti collettivi che:
1. sono approvati e autorizzati all'offerta in Svizzera dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA),

9. Ordinanza dell'8 maggio 1934⁶⁰ sul controllo dei metalli preziosi

Art. 34a VI. Saggiatori del commercio / 8. Autorizzazione complementare per il commercio di metalli preziosi bancari / a. Mutamento dei fatti

¹ Il saggiatore del commercio comunica alla FINMA ogni mutamento dei fatti su cui si fonda l'autorizzazione.

² Se il mutamento è di grande importanza, per proseguire la propria attività il saggiatore del commercio deve ottenere previamente l'autorizzazione della FINMA.

⁵⁷ RS 831.441.1

⁵⁸ RS 832.121

⁵⁹ RS 951.31

⁶⁰ RS 941.311

Art. 34b VI. Saggiatori del commercio / 8. Autorizzazione complementare per il commercio di metalli preziosi bancari / b. Organizzazione

¹ Il saggiatore del commercio stabilisce regole adeguate di conduzione dell'impresa e si organizza in modo tale da poter adempiere gli obblighi legali.

² Esso identifica, misura, gestisce e sorveglia i propri rischi, compresi i rischi giuridici e di reputazione, e provvede a istituire efficaci controlli interni.

Art. 34c VI. Saggiatori del commercio / 8. Autorizzazione complementare per il commercio di metalli preziosi bancari / c. Luogo della direzione

¹ Il saggiatore del commercio deve essere effettivamente diretto dalla Svizzera. Sono eccettuate le istruzioni generali e le decisioni riguardanti la vigilanza sui gruppi, sempre che il saggiatore del commercio faccia parte di un gruppo finanziario sottoposto a un'adeguata vigilanza su base consolidata da parte delle autorità estere di vigilanza.

² Le persone incaricate della gestione del saggiatore del commercio devono avere il loro domicilio in un luogo dal quale possono esercitare effettivamente la gestione.

Art. 34d VI. Saggiatori del commercio / 8. Autorizzazione complementare per il commercio di metalli preziosi bancari / d. Garanzia

¹ Il saggiatore del commercio e le persone incaricate della sua amministrazione e gestione devono offrire la garanzia di un'attività irreprensibile.

² Le persone incaricate dell'amministrazione e della gestione del saggiatore del commercio devono inoltre godere di buona reputazione e disporre delle qualifiche professionali necessarie alla funzione.

³ Le persone che detengono una partecipazione qualificata in un saggiatore del commercio devono parimenti godere di buona reputazione e garantire che l'influenza da loro esercitata non pregiudichi un'attività prudente e solida.

⁴ Per persona che detiene una partecipazione qualificata in un saggiatore del commercio s'intende chiunque partecipi direttamente o indirettamente allo stesso con almeno il 10 per cento del capitale o dei diritti di voto o chiunque possa influenzarne altrimenti in maniera determinante l'attività.

⁵ Chi detiene una partecipazione qualificata in un saggiatore del commercio può esercitarne la gestione.

Art. 34e VI. Saggiatori del commercio / 8. Autorizzazione complementare per il commercio di metalli preziosi bancari / e. Capitale minimo

Il capitale minimo dei saggiatori del commercio deve ammontare a 100 000 franchi ed essere versato in contanti. Va mantenuto durevolmente.

Disposizione finale della modifica del ...

¹ I saggiatori del commercio che fino all'entrata in vigore della legge sono stati assoggettati alla vigilanza della FINMA in qualità di intermediari finanziari direttamente sottoposti secondo la legge del 10 ottobre 1997⁶¹ sul riciclaggio di denaro (LRD) non devono più affiliarsi a un organismo di autodisciplina conformemente all'articolo 24 LRD se entro un anno dall'entrata in vigore della legge del 15 giugno 2018⁶² sugli istituti finanziari (LIsFi):

- a. ottengono da un organismo di vigilanza la conferma dell'assoggettamento secondo l'articolo 7 capoverso 2 LIsFi; e
- b. presentano una richiesta di autorizzazione alla FINMA.

² L'organismo di vigilanza verifica se gli obblighi di diligenza previsti dalla legislazione in materia di riciclaggio di denaro sono stati rispettati dall'ultima verifica effettuata dalla FINMA.

10. Ordinanza del 22 novembre 2006⁶³ sugli investimenti collettivi

Sostituzione di un'espressione

In tutta l'ordinanza «gestore patrimoniale di investimenti collettivi di capitale» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «gestore di patrimoni collettivi».

*Art. 1, 1b e 1c**Abrogati**Art. 1bis* **Società operative**
(art. 2 cpv. 2 lett. d LICol)

¹ Ai fini dell'applicazione della legge sono considerate società operative che svolgono un'attività imprenditoriale, a prescindere dalla loro forma giuridica, le imprese:

- a. che hanno la propria sede statutaria o effettiva in Svizzera o che sono stabilite in Svizzera se la loro sede statutaria è situata in un altro Stato;
- b. che esercitano un'attività a titolo professionale o in una misura che richiede un'azienda costituita in forma commerciale; e
- c. il cui scopo principale è di carattere commerciale o industriale, come la direzione di un'azienda di servizi, industriale o commerciale.

² In particolare sono da considerarsi società operative le imprese che:

- a. progettano o costruiscono immobili;

61 RS 955.0

62 RS 954.1

63 RS 951.311

- b. producono, acquistano, vendono o scambiano beni e merci commerciali;
- c. offrono qualsiasi altro servizio al di fuori del settore finanziario.

³ Sono considerate società operative anche le imprese che nell'ambito della loro attività operativa ricorrono a fornitori di servizi esterni o società interne al gruppo, se le decisioni imprenditoriali rimangono durevolmente di competenza della stessa impresa nel corso dell'attività corrente tramite un accordo esplicito sui diritti di organizzazione, controllo e di impartire istruzioni.

⁴ Oltre alle proprie attività imprenditoriali, le società operative possono anche effettuare investimenti a scopo di investimento. Questi possono però rappresentare soltanto un'attività accessoria o ausiliaria secondaria rispetto allo scopo principale.

Art. 7 lett. a e c

Chiunque richiede un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 13 della legge deve sottoporre i seguenti documenti alla FINMA:

- a. gli statuti e il regolamento di organizzazione nel caso della SICAV e della SICAF;
- c. i pertinenti documenti organizzativi nel caso del rappresentante di investimenti collettivi di capitale esteri.

Art. 8 Esenzione dall'obbligo dell'autorizzazione (art. 13 cpv. 3 LICol)

Chi dispone di un'autorizzazione quale direzione del fondo è esentato dall'obbligo dell'autorizzazione a cui sottostanno i rappresentanti di investimenti collettivi di capitale esteri.

Art. 10 Buona reputazione, gestione ineccepibile e qualifiche professionali (art. 14 cpv. 1 lett. a LICol)

¹ In base alla loro formazione, esperienza e carriera attuale le persone responsabili dell'amministrazione e della gestione devono essere sufficientemente qualificate per l'attività prevista.

² Nella valutazione dei requisiti si deve tener conto tra l'altro dell'attività prevista presso il titolare dell'autorizzazione, nonché del tipo di investimenti previsti.

Art. 11

Abrogato

Art. 12b Delega di compiti (art. 14 cpv. 1^{er} LICol)

¹ Le SICAV e i rappresentanti di investimenti collettivi di capitale esteri possono delegare a terzi soltanto compiti che nell'ambito dei compiti centrali non rientrano nella competenza decisionale dell'organo di gestione o dell'organo di alta direzione,

vigilanza e controllo. La delega non deve pregiudicare l'adeguatezza dell'organizzazione aziendale. Quest'ultima non è più da considerarsi adeguata in particolare quando la SICAV o il rappresentante di investimenti collettivi di capitale esteri:

- a. non dispone delle risorse di personale e delle conoscenze specifiche necessarie per la scelta, l'istruzione, la vigilanza e il controllo dei rischi dei terzi; o
- c. non dispone o dispone solo limitatamente dei necessari diritti di impartire istruzioni e di controllo nei confronti dei terzi.

² Le SICAV o i rappresentanti di investimenti collettivi di capitale rimangono responsabili dell'adempimento degli obblighi derivanti dal diritto in materia di vigilanza e in occasione della delega di compiti tutelano gli interessi dei clienti.

³ Essi convengono con i terzi, in forma scritta o in un'altra forma che ne consenta la prova per testo, i compiti che saranno delegati. Nell'accordo occorre regolamentare quanto segue:

- a. le competenze e le responsabilità;
- b. eventuali poteri di subdelega;
- c. l'obbligo di rendiconto dei terzi;
- d. i diritti di controllo delle SICAV e dei rappresentanti di investimenti collettivi di capitale esteri.

⁴ Le SICAV e i rappresentanti di investimenti collettivi di capitale esteri stabiliscono i compiti delegati e forniscono indicazioni sulla possibilità di una subdelega nelle loro basi organizzative.

⁵ Se delega compiti a terzi all'estero, la SICAV o il rappresentante di investimenti collettivi di capitale esteri deve garantire, con misure tecniche e organizzative adeguate, il rispetto del segreto professionale e della protezione dei dati secondo il diritto svizzero. Se trasmette dati di contraenti a terzi all'estero, la SICAV o il rappresentante di investimenti collettivi di capitale esteri deve informare i contraenti.

Art. 15 cpv. 1 lett. a e b nonché cpv. 4, frase introduttiva

¹ I titolari dell'autorizzazione, eccettuata la banca depositaria, comunicano:

- a. il cambiamento delle persone responsabili dell'amministrazione e della gestione;
- b. i fatti suscettibili di porre in forse la buona reputazione e la garanzia di una gestione ineccepibile da parte delle persone responsabili dell'amministrazione e della gestione, segnatamente l'avvio di un procedimento penale nei loro confronti;

⁴ I rappresentanti di investimenti collettivi di capitale esteri che non vengono offerti esclusivamente a investitori qualificati devono comunicare:

Titolo prima dell'art. 19 e art. 19

Abrogati

Art. 20 cpv. 3, frase introduttiva, lett. b, frase introduttiva e cpv. 4

³ I conti di capitale e gli averi dei soci illimitatamente responsabili possono essere sommati al capitale soltanto se da una dichiarazione risulta che:

b. è stato preso un impegno a:

⁴ La dichiarazione di cui al capoverso 3 è irrevocabile. Deve essere fornita in forma scritta o in un'altra forma che ne consenta la prova per testo e depositata presso una società di audit abilitata.

Art. 21

Abrogato

Art. 22 cpv. 2 lett. c, nonché cpv. 3

Abrogati

Art. 23 lett. c, 24–28, titolo prima dell'art. 29a, art. 29a–29f, titolo prima dell'art. 30, nonché art. 30 e 30a

Abrogati

Art. 40 cpv. 5

⁵ Le quote o le classi di quote di un *exchange traded fund* (ETF) svizzero devono essere costantemente quotate in una borsa svizzera autorizzata. Se un investimento collettivo di capitale estero, approvato per essere offerto in Svizzera a investitori non qualificati, è un ETF, almeno le quote o le classi di quote offerte in Svizzera a investitori non qualificati devono essere costantemente quotate in una borsa svizzera autorizzata.

Titolo prima dell'art. 42 e art. 42–50

Abrogati

Art. 52 **Scopo**
(art. 36 cpv. 1 lett. d LICol)

La SICAV può gestire esclusivamente il proprio patrimonio o i suoi comparti. Le è segnatamente vietato fornire prestazioni di servizi di cui agli articoli 26 e 34 della legge del 15 giugno 2018⁶⁴ sugli istituti finanziari (LIsFi).

Art. 55 cpv. 3, 3^{bis}, 3^{ter} e 4

³ La SICAV con gestione autonoma calcola l'entità dei mezzi propri necessari applicando per analogia l'articolo 51 dell'ordinanza del ...⁶⁵ sugli istituti finanziari (OIsFi).

⁶⁴ RS 954.1

^{3bis} La SICAV con gestione di terzi che delega l'amministrazione a una direzione del fondo autorizzata e la gestione del portafoglio a un gestore di patrimoni collettivi calcola l'entità dei mezzi propri necessari applicando per analogia l'articolo 51 OIsFi. Da questo importo può dedurre il 20 per cento.

^{3ter} La FINMA può esonerare dall'obbligo di coprire il patrimonio con mezzi propri la SICAV con gestione di terzi che delega la gestione del portafoglio a una banca ai sensi della legge dell'8 novembre 1934⁶⁶ sulle banche o a una società di intermediazione mobiliare ai sensi della LIsFi⁶⁷ con sede in Svizzera.

⁴ Se delega l'amministrazione e la gestione del portafoglio alla stessa direzione del fondo autorizzata, la SICAV con gestione di terzi non deve coprire il patrimonio con mezzi propri (art. 51 cpv. 4 OIsFi).

Art. 62a Banca depositaria
(art. 44a LICol)

Alla banca depositaria si applicano per analogia l'articolo 15 capoverso 2 della presente ordinanza e l'articolo 45 OIsFi⁶⁸.

Art. 62b cpv. 2, frase introduttiva

² Con la convocazione dell'assemblea generale la SICAV informa gli azionisti, nella forma prescritta negli statuti, in merito:

Art. 64 cpv. 4

⁴ All'organizzazione della SICAV con gestione autonoma si applicano per analogia gli articoli 43 capoversi 2 e 5 nonché 45 OIsFi⁶⁹.

Art. 65 Delega di compiti
(art. 36 cpv. 3 e 51 cpv. 5 LICol)

Gli articoli 32 e 35 LIsFi⁷⁰ sono applicabili per analogia alla delega di compiti.

Art. 70 cpv. 4

⁴ Una direzione del fondo, che offre anche una gestione patrimoniale individuale conformemente all'articolo 6 capoverso 3 in combinato disposto con l'articolo 17 capoverso 1 LIsFi⁷¹, non può investire il patrimonio dell'investitore né completamente né parzialmente in quote degli investimenti collettivi di capitale da essa gestiti, tranne nel caso in cui il cliente abbia dato in precedenza il suo consenso generale.

65 RS ...
66 RS **952.0**
67 RS **954.1**
68 RS ...
69 RS ...
70 RS **954.1**
71 RS **954.1**

Art. 74 cpv. 2 lett. k

² Gli strumenti del mercato monetario che non sono quotati in borsa o su un altro mercato regolamentato accessibile al pubblico, possono essere acquistati soltanto se l'emissione o l'emittente sottostà a prescrizioni in materia di protezione dei creditori e degli investitori e se tali strumenti sono emessi o garantiti:

- k. da una banca, da una società di intermediazione mobiliare o da un altro istituto sottoposti a una vigilanza equivalente a quella svizzera.

Art. 86 cpv. 2, frase introduttiva

Concerne soltanto il testo tedesco

Art. 95 cpv. 1

¹ La direzione del fondo e la SICAV pubblicano negli organi di pubblicazione il valore venale del patrimonio del fondo e il valore di inventario delle quote che ne risulta contemporaneamente alla sua comunicazione alla banca o alla società di intermediazione mobiliare incaricate della negoziazione regolare di quote di fondi immobiliari in borsa o fuori borsa.

Art. 98 lett. a

La direzione del fondo e la SICAV possono rimborsare anticipatamente, dopo la chiusura dell'esercizio contabile, le quote disdette nel corso di detto esercizio se:

- a. gli investitori lo esigono in forma scritta o in un'altra forma che consenta la prova per testo all'atto della disdetta;

Art. 105a, frase introduttiva

Se trasferisce la custodia del patrimonio del fondo a un depositario terzo o a un depositario centrale in Svizzera o all'estero, la banca depositaria verifica e sorveglia che esso:

Art. 113

Abrogato

Art. 117 cpv. 1

¹ La società in accomandita per investimenti collettivi di capitale può gestire esclusivamente il proprio patrimonio. Le è segnatamente vietato fornire a terzi prestazioni di servizi ai sensi degli articoli 26 e 34 LIsFi⁷² o avviare attività imprenditoriali a scopo commerciale.

Art. 122 cpv. 1

¹ La società di investimento a capitale fisso può gestire soltanto il proprio patrimonio. Essa si prefigge principalmente il conseguimento di redditi o utili di capitale e non persegue un'attività imprenditoriale in senso proprio. Le è segnatamente vietato fornire a terzi prestazioni di servizi ai sensi degli articoli 26 e 34 LIsFi⁷³.

Art. 128 Contratto di rappresentanza e contratto di ufficio di pagamento
(art. 120 cpv. 2 lett. d LICol)

¹ La direzione del fondo di un investimento collettivo di capitale estero o la società estera del fondo in possesso dell'approvazione a offrire quote in Svizzera a investitori non qualificati deve provare di aver concluso un contratto di rappresentanza in forma scritta o in un'altra forma che ne consenta la prova per testo.

² La direzione del fondo di un investimento collettivo di capitale estero o la società estera del fondo in possesso dell'approvazione a offrire quote in Svizzera a investitori non qualificati, nonché la banca depositaria devono provare di aver concluso un contratto di ufficio di pagamento in forma scritta o in un'altra forma che ne consenta la prova per testo.

³ Per l'offerta in Svizzera di investimenti collettivi di capitale esteri il contratto di rappresentanza disciplina segnatamente:

- a. i diritti e gli obblighi della direzione del fondo o della società del fondo di cui al capoverso 1 e del rappresentante ai sensi dell'articolo 124 capoverso 2 della legge, in particolare per quanto concerne i suoi obblighi di comunicazione, pubblicazione e informazione e le norme di comportamento;
- b. le modalità con cui gli investimenti collettivi di capitale sono offerti in Svizzera; e
- c. l'obbligo di rendiconto della direzione del fondo o della società del fondo di cui al capoverso 1 nei confronti del rappresentante, segnatamente per quanto concerne le modifiche del prospetto e dell'organizzazione dell'investimento collettivo di capitale estero.

⁴ La FINMA pubblica un elenco dei Paesi con i quali ha concluso un accordo sulla collaborazione e lo scambio di informazioni secondo l'articolo 120 capoverso 2 lettera e della legge.

Art. 128a cpv. 2

² La FINMA disciplina i dettagli concernenti l'organizzazione e gli obblighi del rappresentante di investimenti collettivi di capitale esteri.

⁷³ RS 954.1

Art. 129a Eccezioni
(art. 120 cpv. 4 LICol)

Gli investimenti collettivi di capitale esteri offerti a investitori qualificati secondo l'articolo 5 capoverso 1 della legge del 15 giugno 2018⁷⁴ sui servizi finanziari (LSerFi) nell'ambito di una relazione durevole di consulenza in investimenti ai sensi dell'articolo 3 lettera c numero 4 LSerFi non devono adempiere i requisiti di cui all'articolo 120 capoverso 2 lettera d della legge.

Art. 129b Piani di partecipazione del personale
(art. 120 cpv. 5 LICol)

Sono considerati piani di partecipazione del personale i piani di partecipazione dei lavoratori secondo l'articolo 2 lettera b OISFi⁷⁵.

Art. 131 Capitale minimo e prestazione di garanzie
(art. 14 cpv. 1 lett. d LICol)

¹ Il rappresentante di investimenti collettivi di capitale esteri deve disporre di un capitale minimo di 100 000 franchi. Il capitale deve essere versato in contanti e mantenuto durevolmente.

² La FINMA può consentire alle società di persone di depositare, al posto del capitale minimo, una garanzia, segnatamente una garanzia bancaria o un conferimento in contanti, su un conto bancario bloccato, corrispondente al capitale minimo.

³ In casi motivati, la FINMA può fissare un importo minimo diverso.

⁴ Per il rimanente si applica per analogia l'articolo 20.

Art. 131a Obblighi del rappresentante nell'offerta di quote a investitori qualificati
(art. 120 cpv. 4 LICol)

Il rappresentante assicura che gli investitori possano ottenere presso di lui i documenti determinanti dell'investimento collettivo di capitale estero.

Art. 136 e 144a–144c

Abrogati

11. Ordinanza del 1° giugno 2012⁷⁶ sui fondi propri

Art. 1 cpv. 1

¹ Al fine di proteggere i creditori e la stabilità del sistema finanziario, le banche e le società di intermediazione mobiliare che tengono conti devono disporre di fondi

⁷⁴ RS 950.1

⁷⁵ RS ...

⁷⁶ RS 952.03

propri proporzionati alla loro attività commerciale e ai loro rischi e limitare in modo adeguato i loro rischi.

Art. 3

La presente ordinanza si applica alle banche ai sensi della LBCR e alle società di intermediazione mobiliare che tengono conti ai sensi della legge del 15 giugno 2018⁷⁷ sugli istituti finanziari (qui di seguito banche).

12. Ordinanza dell'11 novembre 2015⁷⁸ sul riciclaggio di denaro

Art. 1 lett. c

La presente ordinanza disciplina:

- c. la vigilanza sugli intermediari finanziari secondo l'articolo 2 capoverso 3 LRD da parte degli organismi di autodisciplina riconosciuti.

Art. 5 cpv. 2

² Il commercio di valori mobiliari è considerato attività commerciale unicamente se richiede un'autorizzazione secondo la legge del 15 giugno 2018⁷⁹ sugli istituti finanziari (LIsFi).

Art. 7 cpv. 5 lett. g

⁵ Sono considerate persone prossime:

- g. i figliocci.

Titolo dopo l'art. 22

Capitolo 3a: Organismi di autodisciplina

Art. 22a Abilitazione delle società di audit

¹ Una società di audit è sufficientemente organizzata se:

- a. dispone di almeno due auditor responsabili abilitati per l'ambito della LRD;
- b. al più tardi tre anni dopo il rilascio dell'abilitazione dispone di almeno due mandati di verifica nell'ambito della LRD;
- c. a prescindere dalla sua forma giuridica, rispetta le disposizioni riguardanti la documentazione e la conservazione dei documenti secondo l'articolo 730c del Codice delle obbligazioni (CO)⁸⁰.

⁷⁷ RS 954.1
⁷⁸ RS 955.01
⁷⁹ RS 954.1
⁸⁰ RS 220

² L'attività che necessita di un'autorizzazione secondo le leggi sui mercati finanziari di cui all'articolo 1 capoverso 1 della legge del 22 giugno 2007⁸¹ sulla vigilanza dei mercati finanziari non è compatibile con l'abilitazione quale società di audit per eseguire verifiche ai sensi dell'articolo 24a LRD se la stessa è esercitata dalle seguenti persone:

- a. le società poste sotto una direzione unica con la società di audit;
- b. le persone fisiche che partecipano in modo diretto o indiretto a una società di cui alla lettera a almeno con il 10 per cento del capitale o dei diritti di voto o che possono influenzare in un altro modo determinante la sua attività;
- c. gli auditor responsabili.

³ Una società di audit è sufficientemente assicurata contro i rischi di responsabilità se, a copertura della responsabilità civile derivante da verifiche ai sensi dell'articolo 24a LRD, ha stipulato un'assicurazione per i danni patrimoniali o fornito garanzie finanziarie equivalenti. La copertura assicurativa messa a disposizione per tutti i danni patrimoniali in un anno deve ammontare almeno a 250 000 franchi.

Art. 22b Abilitazione degli auditor responsabili

¹ Un auditor responsabile dispone delle conoscenze specialistiche e dell'esperienza professionale necessarie per essere abilitato a eseguire verifiche ai sensi dell'articolo 24a LRD se può dimostrare di soddisfare i seguenti requisiti:

- a. esperienza professionale di cinque anni nella fornitura di prestazioni di verifica nell'ambito della LRD;
- b. 200 ore di verifica nell'ambito della LRD;
- c. quattro ore di perfezionamento nell'ambito della LRD, nell'anno precedente la presentazione della domanda di abilitazione.

² Dopo l'abilitazione, l'auditor responsabile continua a disporre delle conoscenze specialistiche e dell'esperienza professionale necessarie per eseguire verifiche ai sensi dell'articolo 24a LRD se può dimostrare di soddisfare i seguenti requisiti:

- a. 100 ore di verifica nell'ambito della LRD, negli ultimi quattro anni;
- b. quattro ore di perfezionamento all'anno nell'ambito della LRD.

³ L'abilitazione rilasciata per eseguire verifiche in un ambito di vigilanza ai sensi dell'articolo 11a capoverso 1 lettere a–c dell'ordinanza del 22 agosto 2007⁸² sui revisori o dell'articolo 62 LIsFi⁸³ autorizza anche ad eseguire verifiche nell'ambito della LRD.

81 RS 956.1

82 RS 221.302.3

83 RS 954.1

Art. 22c Abilitazione alla verifica di avvocati e notai ai sensi della LRD

¹ Un auditor responsabile dispone delle pertinenti conoscenze della LRD, della relativa esperienza e della formazione continua richiesta (art. 18 cpv. 4 lett. c LRD) se soddisfa le condizioni di cui all'articolo 22b.

² Le persone fisiche abilitate alla verifica di avvocati e notai ai sensi della LRD possono svolgere i controlli a titolo indipendente senza essere iscritte nel registro di commercio quale impresa individuale abilitata e senza essere abilitate a esercitare la funzione di revisore secondo l'articolo 5 della legge del 16 dicembre 2005⁸⁴ sui revisori (LSR).

³ Le persone abilitate alla verifica di avvocati e notai ai sensi della LRD sono considerate indipendenti dal membro oggetto della verifica se osservano le prescrizioni di cui agli articoli 11 LSR e all'articolo 728 CO⁸⁵.

Art. 22d Perfezionamento

¹ I corsi di perfezionamento ai sensi degli articoli 22b e 22c, compresi i corsi che impiegano nuove tecnologie dell'informazione e i corsi a distanza, devono soddisfare almeno i seguenti criteri:

- a. il perfezionamento comprende l'ambito della LRD;
- b. i corsi esterni e interni di perfezionamento durano almeno un'ora;
- c. ai corsi interni di perfezionamento partecipano almeno tre persone.

² È computata l'effettiva durata del corso di perfezionamento. Le relazioni e lezioni specialistiche sono considerate computando il doppio della durata della relazione o della lezione.

³ Lo studio autodidattico non è considerato perfezionamento.

*Titolo dopo l'art. 22d***Capitolo 4: Disposizioni transitorie e finali***Disposizione transitoria della modifica del ...*

Se un intermediario finanziario direttamente sottoposto alla FINMA prima dell'entrata in vigore della legge si affilia a un organismo di autodisciplina ai sensi dell'articolo 24 LRD, tale organismo verifica se gli obblighi di diligenza previsti dalla legislazione in materia di riciclaggio di denaro sono stati rispettati dall'ultima verifica effettuata dalla FINMA.

⁸⁴ RS 221.302

⁸⁵ RS 220

13. Ordinanza del 25 agosto 2004⁸⁶ sull'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro

Art. 2 lett. c^{bis}

L'Ufficio di comunicazione tratta le comunicazioni e le informazioni:

c^{bis}. di organismi di vigilanza secondo l'articolo 16 capoverso 1 LRD;

14. Ordinanza del 15 ottobre 2008⁸⁷ sugli emolumenti e sulle tasse della FINMA

Sostituzione di espressioni

In tutta l'ordinanza «commerciante di valori mobiliari» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «società di intermediazione mobiliare».

In tutta l'ordinanza «gerente patrimoniale di investimenti collettivi di capitale» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «gestore di patrimoni collettivi».

Art. 3 cpv. 1 lett. b, f e h

¹ Per quanto possibile, la FINMA imputa i suoi costi direttamente agli ambiti di vigilanza seguenti:

- b. ambito degli investimenti collettivi di capitale (art. 15 cpv. 2 lett. a e b LFINMA);
- f. *Abrogata*
- h. ambito degli organismi di vigilanza secondo il titolo terzo LFINMA (art. 15 cpv. 2 lett. e LFINMA).

Art. 17 cpv. 2

² Le società di intermediazione mobiliare e le banche con statuto di società di intermediazione mobiliare devono versare la tassa complementare in funzione del totale di bilancio e la tassa complementare in funzione della cifra d'affari realizzata con i valori mobiliari. Le banche senza statuto di società di intermediazione mobiliare devono versare soltanto la tassa complementare in funzione del totale di bilancio.

Art. 20 cpv. 1 lett. e–g n. 1–3 e cpv. 4

¹ La tassa di base ammonta annualmente a:

⁸⁶ RS 955.23

⁸⁷ RS 956.122

- e. 750 franchi per investimenti collettivi di capitale svizzeri ed esteri per ciascun investimento collettivo di capitale mono-comparto o per ciascun segmento patrimoniale;
- f. *Abrogata*
- g. per gestori di patrimoni collettivi che sottostanno alla vigilanza della FINMA:
 - 1. 20 000 franchi per gestore di patrimoni collettivi con un ricavo lordo di almeno 50 milioni di franchi,
 - 2. 10 000 franchi per gestore di patrimoni collettivi con un ricavo lordo compreso tra 5 milioni e 50 milioni di franchi,
 - 3. 5000 franchi per gestore di patrimoni collettivi con un ricavo lordo inferiore a 5 milioni di franchi;

⁴ Il ricavo lordo comprende tutti i ricavi ai sensi dell'articolo 959b CO⁸⁸.

Art. 23 cpv. 2

² Per il calcolo della tassa complementare sono determinanti in parti uguali il ricavo lordo (tutti i ricavi ai sensi dell'articolo 959b CO⁸⁹) e le dimensioni dell'impresa (spese fisse), in base alla chiusura dei conti approvata dell'anno che precede l'anno di assoggettamento.

Art. 31 cpv. 1 lett. d

¹ Il ricavo lordo comprende tutti i ricavi ai sensi dell'articolo 959b CO⁹⁰, dedotti i ricavi:

- d. di un'attività di organismo di vigilanza secondo il titolo terzo LFINMA.

Titolo dopo l'art. 31

Sezione 6a: Organismi di vigilanza secondo il titolo terzo LFINMA

Art. 31a Tassa di base

La tassa di base ammonta annualmente a 3000 franchi per organismo di vigilanza.

Art. 31b Tassa complementare

¹ L'importo che deve essere finanziato con la tassa complementare è coperto in funzione del numero di tutti i gestori patrimoniali, i trustee e i saggiatori del commercio secondo l'articolo 42^{bis} della legge del 20 giugno 1933⁹¹ sul controllo dei metalli preziosi (LCMP) affiliati a un organismo di vigilanza.

88 RS 220

89 RS 220

90 RS 220

91 RS 941.31

² La tassa complementare dovuta da un organismo di vigilanza è calcolata in funzione della sua quota di partecipazione al numero complessivo di gestori patrimoniali, trustee e saggiatori del commercio secondo l'articolo 42^{bis} LCMP sottoposti alla vigilanza di un organismo di vigilanza.

³ Il numero di gestori patrimoniali, trustee e saggiatori del commercio secondo l'articolo 42^{bis} LCMP sottoposti alla vigilanza di un organismo di vigilanza è determinato il 31 dicembre dell'anno che precede l'anno di assoggettamento.

Art. 32–34

Abrogati

Allegato, n. 1, 1.1, 1.2, 1.6, 1.10, 2.1, 2.3, 2.6, 2.8, 5.2, 5.3, 6

in franchi

1 Ambito delle banche e delle società di intermediazione mobiliare		
1.1	Decisione concernente il conferimento di un'autorizzazione in quanto banca o società di intermediazione mobiliare (art. 2 e 3 della legge dell'8 novembre 1934 ⁹² sulle banche, LBCR; art. 5 e 41 segg. della legge del 15 giugno 2018 ⁹³ sugli istituti finanziari, LIsFi)	10 000–100 000
1.2	Decisione concernente il conferimento di un'autorizzazione complementare per banche o società di intermediazione mobiliare e decisione concernente una partecipazione qualificata (art. 3 cpv. 5 e 3 ^{ter} LBCR; art. 8 e 11 cpv. 5 LIsFi)	3 000–30 000
1.6	Decisione concernente la modifica di statuti, contratti di società o regolamenti di una banca o di una società di intermediazione mobiliare (art. 3 cpv. 3 LBCR; art. 8 LIsFi)	500–10 000
1.10	Comunicazione della prevista istituzione di una presenza o dell'avvio di un'attività all'estero (art. 3 cpv. 7 LBCR e art. 20 dell'ordinanza del 30 aprile 2014 ⁹⁴ sulle banche, OBCR; art. 15 LIsFi)	3 000–30 000

⁹² RS 952.0

⁹³ RS 954.1

⁹⁴ RS 952.02

		in franchi
2.1	Decisione concernente il conferimento di un'autorizzazione in quanto direzione di fondo, gestore di patrimoni collettivi o banca depositaria (art. 5, 24 segg. e 32 segg. LIsFi; art. 13 della legge del 23 giugno 2006 ⁹⁵ sugli investimenti collettivi, LICol)	4 000–50 000
2.1a	Decisione concernente il conferimento di un'autorizzazione in quanto SICAV, società in accomandita per investimenti collettivi di capitale o SICAF (art. 13 LICol)	4 000–30 000
2.3	Decisione concernente l'approvazione della modifica dei documenti organizzativi (statuti, regolamento di organizzazione, regolamento di investimento, contratto della società) della direzione di un fondo, SICAV, società in accomandita per investimenti collettivi di capitale, SICAF, gestore di patrimoni collettivi o di un rappresentante di investimenti collettivi di capitale esteri (art. 15 cpv. 1 e 16 LICol; art. 8 LIsFi)	500–10 000
2.6	Decisione concernente l'approvazione dell'offerta di un investimento collettivo di capitale estero a investitori non qualificati per ciascun investimento collettivo di capitale mono-comparto o per ciascun segmento patrimoniale (art. 15 cpv. 1 lett. e in comb. disp. con art. 120 LICol)	2 000–20 000
2.8	<i>Abrogato</i>	
5.2	Mutazioni (art. 24 e 25 LRD)	200–10 000
5.3	Revisioni (art. 18 cpv. 1 lett. b LRD)	3 000–30 000
6	Ambito degli organismi di vigilanza secondo il titolo terzo LFINMA⁹⁶	
6.1	Decisione concernente il conferimento di un'autorizzazione in quanto gestore patrimoniale, trustee o saggiatore del commercio secondo l'articolo 42 ^{bis} della legge del 20 giugno 1933 ⁹⁷ sul controllo dei metalli preziosi, LCMP (art. 5 e 17 segg. LIsFi; art. 42 ^{bis} LCMP)	2 000–20 000
6.2	Decisione concernente l'autorizzazione di un mutamento di grande importanza in seno a gestori patrimoniali, trustee o saggiatori del commercio secondo l'articolo 42 ^{bis} LCMP (art. 8 cpv. 2 LIsFi; art. 42 ^{bis} LCMP)	200–4 000

⁹⁵ RS 951.31

⁹⁶ RS 956.1

⁹⁷ RS 941.31

in franchi

6.3	Procedura in relazione alla cessazione volontaria dell'attività di gestore patrimoniale, trustee o saggiatore del commercio secondo l'articolo 42 ^{bis} LCMP	500–5 000
-----	---	-----------

15. Ordinanza del 25 novembre 2015⁹⁸ sull'infrastruttura finanziaria

Sostituzione di un'espressione

In tutta l'ordinanza «commerciante di valori mobiliari» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «società di intermediazione mobiliare».

⁹⁸ RS 958.11

Allegato 2 n. 5

Campo	Indicazioni da comunicare	Convalida per T / P / V			Valori ammessi	Indicazioni aggiuntive
		O	O	N		
5 Settore di attività della controparte soggetta all'obbligo di comunicazione	Tipologia delle attività aziendali della controparte soggetta all'obbligo di comunicazione	O	O	N	Per controparti finanziarie: <ul style="list-style-type: none"> - A = banche secondo l'articolo 1 capoverso 1 della legge dell'8 novembre 1934⁹⁹ sulle banche - B = società di intermediazione mobiliare secondo l'articolo 41 della legge del 15 giugno 2018¹⁰⁰ sugli istituti finanziari (LI sFI) - C = imprese di assicurazione e di riassicurazione secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera a della legge del 17 dicembre 2004¹⁰¹ sulla sorveglianza degli assicuratori - D = società madri di un gruppo finanziario o assicurativo o di un conglomerato finanziario o assicurativo - E = gestori di patrimoni collettivi e direzioni dei fondi secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettere c e d LI sFi - F = investimenti collettivi di capitale secondo la LICol - G = istituti di previdenza e fondazioni d'investimento secondo gli articoli 48 	

99 RS 952.0

100 RS 954.1

101 RS 961.01

Campo	Indicazioni da comunicare	Convalida per T / P / V			Valori ammessi	Indicazioni aggiuntive
					<p>segg. della legge federale del 25 giugno 1982¹⁰² sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità</p> <p>Per controparti non finanziarie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - H = petrolio e gas naturale - I = sostanze di base (chimica, materie prime) - J = aziende industriali (edilizia, elettronica, tecnica di produzione, trasporti ecc.) - K = beni di consumo (generi alimentari, elettrodomestici ecc.) - L = sanità - M = servizio alla clientela (viaggi, media ecc.) - N = telecomunicazioni - O = approvvigionamento (elettricità, acqua ecc.) - P = tecnologia (software e hardware) <p>Per controparti centrali: Q = controparte centrale</p>	